



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 206

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 ottobre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 35
2 ^a - Giustizia	» 42
4 ^a - Difesa	» 47
5 ^a - Bilancio	» 50
6 ^a - Finanze e tesoro	» 67
7 ^a - Istruzione	» 80
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 89
11 ^a - Lavoro	» 90
12 ^a - Igiene e sanità	» 96
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 100

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 20
--	---------

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	Pag. 33
--	---------

Commissione speciale

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 105
---	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	5
Regolamento	»	14

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	106
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	119
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o simile	»	125
Per la sicurezza della Repubblica	»	126
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	127
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	128

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	130
--	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	132
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	134
<i>10^a - Industria, commercio, turismo - Pareri</i>	»	135

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	136
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 ottobre 2007

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*), dichiarata la sua disponibilità a presenziare a nuovi lavori della Giunta anche nella giornata di domani, precisa che gli impegni di molti senatori in altre Commissioni non consentono di affrontare compiutamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo che i senatori CASSON (*Ulivo*) e LUSI (*Ulivo*) hanno obiettato che nella giornata di domani ed in prosieguo non si prevedono attenuazioni degli impegni parlamentari connessi alla legge finanziaria – il che rende ancor più attuale lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato per la programmazione dei lavori – il PRESIDENTE comunica che riferirà al presidente Nania la richiesta testé avanzata. Peraltro, se si libera l'ordine del giorno dal primo punto – concernente la circoscrizione Estero – la questione dell'esame dei ricorsi sulla soglia di sbarramento al 3 per cento potrà venire in esame con maggiore celerità, pur nella consapevolezza che occorreranno alcune sedute specificamente dedicate a questo scopo.

VERIFICA DEI POTERI

Votazione sulle proposte avanzate dai correlatori sulla circoscrizione Estero in esito alla discussione svoltasi nelle sedute del 25 settembre e del 17 ottobre 2007

Il PRESIDENTE, su richiesta dei senatori BERSELLI (*AN*), MANZIONE (*Ulivo*) e CASSON (*Ulivo*), dispone l'inversione dell'esame delle

due delibere proposte nella seduta del 25 settembre 2007, pregando il correlatore Antonio Boccia di replicare iniziando dalla delibera n. 2.

Il correlatore per la circoscrizione Estero, senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), illustra la seguente proposta di riformulazione della delibera n. 2, da lui concordata con il correlatore Pastore per recepire il più possibile delle suggestioni e delle istanze avanzate nel corso della discussione generale:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
delibera

di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 12 del Regolamento per la verifica dei poteri:

a) un Comitato di revisione delle schede della ripartizione America meridionale della circoscrizione Estero, presieduto dai due correlatori che lo compongono unitamente ad altri tre senatori prescelti dal Presidente della Giunta. Il Comitato:

1. effettua la revisione integrale delle schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati:

aa) nelle sezioni nn. 435, 444 e 506, sulle quali il conteggio fu effettuato in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma, e n. 491, sulla quale fu effettuata rettificazione in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma;

bb) nelle 27 sezioni nelle quali, in sede di controllo generale preliminare, non è stato possibile parificare i verbali;

cc) nelle sezioni indicate nel ricorso Giaì e nella memoria di costituzione Pollastri (nn. 619, 441, 503, 443 e 519);

2. effettua la revisione delle schede valide – limitatamente a quelle contenenti le preferenze per i candidati della lista «L'Unione» – su un campione, da esso stesso prescelto, del 50 per cento delle rimanenti sezioni della ripartizione America meridionale, diverse da quelle oggetto della revisione *sub* 1;

3. qualora nella revisione a campione *sub* 2 dovesse ravvisare scostamenti significativi dai dati di proclamazione, può procedere alla revisione delle schede valide – limitatamente a quelle contenenti le preferenze per i candidati della lista «L'Unione» – sul restante 50 per cento delle rimanenti sezioni della ripartizione America meridionale, diverse da quelle oggetto della revisione *sub* 1;

4. laddove, nel corso della revisione di cui ai punti 1, 2 e 3, si riscontrino incongruenze gravi in una o più sezioni, per tali sezioni – *in toto* o a campione – valuta l'opportunità di proseguire la revisione estendendola alle altre schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nonché alle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati; particolare considerazione sarà attribuita, per la campionatura, alle

sezioni in cui s'è riversato il flusso elettorale dei consolati competenti sulle aree geografiche nel cui ambito territoriale sia stata denunciata la commissione di illeciti elettorali, secondo i dati acquisiti dall'autorità giudiziaria procedente per il tramite della Presidenza del Senato;

b) un Comitato di revisione delle schede delle ripartizioni America settentrionale e centrale, Europa ed Asia Africa Oceania Antartide della circoscrizione Estero, presieduto dai due correlatori che lo compongono unitamente ad altri tre senatori prescelti dal Presidente della Giunta. Il Comitato:

1. effettua la revisione integrale delle schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati:

a) nelle sezioni nn. 652 e 694 (America settentrionale e centrale), nn. 29, 224, 267 e 269 (Europa), n. 746 (Asia Africa Oceania Antartide) sulle quali furono effettuate rettificazioni in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma;

b) nelle sezioni 57, 186, 390, 396 e 746 sulle quali il conteggio fu effettuato in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma;

c) nelle sezioni in cui, in sede di controllo generale preliminare, non è stato possibile parificare i verbali (America meridionale; America settentrionale e centrale 7 sezioni; Europa 70 sezioni; Asia Africa Oceania Antartide: 10 sezioni);

2. laddove, nel corso della revisione di cui al punto 1, si riscontrino incongruenze gravi in una o più sezioni, valuta l'opportunità di proseguire la revisione – *in toto* o a campione – nelle restanti sezioni, estendendola alle altre schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati; particolare considerazione sarà attribuita, per la campionatura, alle sezioni in cui s'è riversato il flusso elettorale dei consolati competenti sulle aree geografiche nel cui ambito territoriale sia stata denunciata la commissione di illeciti elettorali, secondo i dati acquisiti dall'autorità giudiziaria procedente per il tramite della Presidenza del Senato.

Ciascun Comitato potrà validamente iniziare i suoi lavori e deliberare con la presenza di almeno tre senatori, tra cui un relatore che a turno lo presiede.

Qualora un Comitato individui anomalie strutturali nei documenti elettorali o nelle operazioni di voto, per le quali si richiede un indirizzo generale, esso rimette il giudizio alla Giunta.

I risultati dell'attività svolta da ciascun Comitato legitimeranno i relatori a proporre in Giunta, se lo ritengono, la conclusione della revisione schede per la ripartizione interessata, con conseguente presentazione delle proposte ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per la verifica dei poteri.«

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) lamenta che per i nuovi testi, recando essi modifiche sostanziali, non sia stato dato termine adeguato ai senatori per eventuali proposte emendative. Tra queste ultime, ad una prima disamina ne vengono in rilievo almeno tre: un metodo di selezione dei componenti che compartecipi i rappresentati dei Gruppi parlamentari, un termine per la conclusione dei lavori dei Comitati e, per quanto riguarda l'America meridionale, la limitazione della revisione schede alle sezioni di cui alle lettere *aa*), *bb*) e *cc*) del numero 1 della lettera a) della delibera n. 2 (nuovo testo).

Quest'ultima richiesta è, in realtà, la negazione in radice del sopruso che si intende perpetrare con la delibera in questione: anche se attenuato con la scansione del 50 per cento, contemplata al numero 2 della lettera a), il percorso proposto dai correlatori consegue un vero e proprio diniego di giustizia. Tutti i senatori della Repubblica sono eletti in virtù di proclamazioni effettuate sulla base di documenti cartacei, cioè i verbali circoscrizionali; il senatore Pollastri sarebbe l'unico a valersi del raro privilegio di ottenere il riconteggio scheda per scheda di tutti i voti della sua lista, all'evidente scopo di offrirgli la possibilità di dilazionare la contestazione dell'elezione, nella speranza di capovolgere l'inequivocabile esito degli accertamenti svolti nel corso del controllo generale preliminare. È un fatto non solo attestato dai prospetti, ma confermato nel corso dell'indagine conoscitiva dal presidente Fancelli e dalla sua collaboratrice Dalbuono, i quali ammisero – proprio in riferimento al seggio n. 619 di Caracas – che vi era stato un mero errore di fatto nella trascrizione delle risultanze dello spoglio delle schede, da parte di chi in buona fede invertì le colonne dei dati numerici nel compilare il verbale circoscrizionale.

Invece della ripulsa di ogni ulteriore dilazione – che si aggiunga a quella già subita per un anno e mezzo, mercé l'indebito credito attribuito a Deaglio – la Giunta si assoggetta ora all'evidente rischio di superare il termine regolamentare di 18 mesi, inseguendo un conteggio officioso che non risponde neppure alle più felici attese del senatore resistente, il quale in memoria di replica si limitò a designare altre tre sezioni in cui estendere il conteggio richiesto dalla ricorrente Giaì. Ciò che stupisce, in tutto questo abominio, è il silenzio dell'opposizione, che nel rispetto delle regole dovrebbe trovare un motivo forte di presenza e di azione in una Giunta di garanzia.

Il senatore BERSELLI (*AN*) riconosce il clamoroso ritardo nel quale versa la Giunta e ricorda come, nella scorsa legislatura, per un mero errore materiale il collega Morselli dovette attendere oltre due anni per ottenere il seggio che gli spettava. Concorda quindi con la proposta del senatore Manzione di non accogliere i numeri 2 e 3 della lettera a) della delibera n. 2 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE invita il correlatore Antonio Boccia a valutare le proposte di riformulazione avanzate dal senatore Manzione, in ordine alla necessità che il Presidente in sede di designazione dei componenti

dei Comitati ascolti i rappresentanti dei Gruppi. Per quanto riguarda invece l'obiezione sui numeri 2 e 3 della lettera a) della delibera n. 2 (nuovo testo), su di essa la Giunta può essere utilmente chiamata a pronunciarsi mediante una votazione per parti separate, con riserva di coordinamento sul numero 4 ove necessario.

Il correlatore per la circoscrizione Estero, senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), accoglie la proposta di contemplare il previo parere dei rappresentanti dei Gruppi. Quanto al termine da fissare per la conclusione dei lavori dei Comitati, preferisce articolare la sua proposta alla luce dell'esito delle votazioni sulla lettera a).

Il PRESIDENTE pone ai voti la delibera n. 2 (nuovo testo) come da ultimo riformulata dal correlatore, limitatamente all'alinea ed al numero 1 della lettera a).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANZIONE (*Ulivo*), la Giunta unanime approva.

Il PRESIDENTE pone ai voti i numeri 2 e 3 della lettera a).

Con il voto contrario dichiarato dal senatore MANZIONE (*Ulivo*), la Giunta approva a maggioranza.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) giudica gravissimi i non nobili motivi della decisione testé assunta, di cui porta la responsabilità non soltanto la maggioranza ma anche gran parte dell'opposizione. Abbandona pertanto i lavori.

Il senatore BERSELLI (*AN*), pur avendo votato contro nella precedente votazione, si rende conto della necessità di una posizione consequenziale a quanto approvato dalla Giunta e, pertanto, annuncia che nella successiva votazione si asterrà.

La Giunta approva il numero 4 della lettera a) della delibera.

Il correlatore per la circoscrizione Estero, senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) esprime vivo disappunto per le intemerate del senatore Manzione, che nel gettare discredito sul lavoro della Giunta ignora che la procedura da lui suggerita avrebbe essa sì prodotto un dispendio di risorse, oltre a ledere valori costituzionali. Effettuare immediatamente la contestazione del seggio del senatore Pollastri, costringendo il Collegio a giudicare in una situazione di insostenibile *strepitus fori* sulle richieste istruttorie che inevitabilmente sarebbero giunte dalle parti, significa dimenticare quello che è lo scopo delle procedure di verifica come disciplinate dal Regolamento: esse operano officiosamente, per dirimere *ex ante* eventuali dubbi portando alla Giunta il valore decisivo dei conteggi già effettuati. Alla

luce di tale dato, le decisioni sarebbero assunte in conseguenza senza il rischio di pressioni indebite.

Non obietta comunque alla fissazione di un termine entro cui i correlatori riferiscano in Giunta sulle attività di revisione schede in corso ad opera dei Comitati: esso potrebbe cadere al 29 febbraio 2008 per quanto riguarda le attività di cui al numero 1 della lettera a) della delibera, mentre per le rimanenti si potrebbe fissare al 31 luglio 2008.

Il senatore PIROVANO (*LNP*) giudica poco signorile la condotta tenuta dal senatore Manzione nel rivolgere pesanti accuse ai colleghi e poi nell'abbandonare i lavori; peraltro, la fissazione del termine andrebbe fatta cadere in un momento anteriore allo svolgimento delle prossime elezioni.

Il senatore STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*) nega che l'opposizione stia tenendo bordone ad alcuno: essa punta all'accertamento dei fatti, indipendentemente dagli interessi del momento, ed a questa linea di comportamento ha ispirato il suo voto.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) esprime preferenza per il 31 dicembre 2007, come termine per le attività di cui al numero 1 della lettera a); identica opinione esprime il senatore BERSELLI (*AN*), che comunque ottiene dal correlatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) l'abbandono del secondo termine del 31 luglio 2008.

Con l'astensione dichiarata dai senatori CASSON (*Ulivo*) e BERSELLI (*AN*), la Giunta approva la parte residua della delibera n. 2 (nuovo testo), come testé riformulata dal correlatore.

La Giunta approva quindi la delibera nel suo complesso; il testo risultante dalle votazioni è il seguente:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
delibera

di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 12 del Regolamento per la verifica dei poteri:

a) un Comitato di revisione delle schede della ripartizione America meridionale della circoscrizione Estero, presieduto dai due correlatori che lo compongono unitamente ad altri tre senatori prescelti dal Presidente della Giunta, sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Il Comitato:

1. effettua la revisione integrale delle schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati:

aa) nelle sezioni nn. 435, 444 e 506, sulle quali il conteggio fu effettuato in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma, e n. 491, sulla quale fu effettuata rettificazione in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma;

bb) nelle 27 sezioni nelle quali, in sede di controllo generale preliminare, non è stato possibile parificare i verbali;

cc) nelle sezioni indicate nel ricorso Gai e nella memoria di costituzione Pollastri (nn. 619, 441, 503, 443 e 519);

2. effettua la revisione delle schede valide – limitatamente a quelle contenenti le preferenze per i candidati della lista «L'Unione» – su un campione, da esso stesso prescelto, del 50 per cento delle rimanenti sezioni della ripartizione America meridionale, diverse da quelle oggetto della revisione *sub* 1;

3. qualora nella revisione a campione *sub* 2 dovesse ravvisare scostamenti significativi dai dati di proclamazione, può procedere alla revisione delle schede valide – limitatamente a quelle contenenti le preferenze per i candidati della lista «L'Unione» – sul restante 50 per cento delle rimanenti sezioni della ripartizione America meridionale, diverse da quelle oggetto della revisione *sub* 1;

4. laddove, nel corso della revisione di cui ai punti 1, 2 e 3, si riscontrino incongruenze gravi in una o più sezioni, per tali sezioni – *in toto* o a campione – valuta l'opportunità di proseguire la revisione estendendola alle altre schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nonché alle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati; particolare considerazione sarà attribuita, per la campionatura, alle sezioni in cui s'è riversato il flusso elettorale dei consolati competenti sulle aree geografiche nel cui ambito territoriale sia stata denunciata la commissione di illeciti elettorali, secondo i dati acquisiti dall'autorità giudiziaria procedente per il tramite della Presidenza del Senato;

b) un Comitato di revisione delle schede delle ripartizioni America settentrionale e centrale, Europa ed Asia Africa Oceania Antartide della circoscrizione Estero, presieduto dai due correlatori che lo compongono unitamente ad altri tre senatori prescelti dal Presidente della Giunta, sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Il Comitato:

1. effettua la revisione integrale delle schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati:

a) nelle sezioni nn. 652 e 694 (America settentrionale e centrale), nn. 29, 224, 267 e 269 (Europa), n. 746 (Asia Africa Oceania Antartide) sulle quali furono effettuate rettificazioni in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma;

b) nelle sezioni nn. 57, 186, 390, 396 e 746 sulle quali il conteggio fu effettuato in sede di Ufficio centrale presso la Corte d'appello di Roma;

c) nelle sezioni in cui, in sede di controllo generale preliminare, non è stato possibile parificare i verbali (America meridionale; America settentrionale e centrale 7 sezioni; Europa 70 sezioni; Asia Africa Oceania Antartide: 10 sezioni);

2. laddove, nel corso della revisione di cui al punto 1, si riscontrino incongruenze gravi in una o più sezioni, valuta l'opportunità di proseguire la revisione – *in toto* o a campione – nelle restanti sezioni, estendendola alle altre schede valide (comprensiva di tutte le preferenze in esse espresse), nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati; particolare considerazione sarà attribuita, per la campionatura, alle sezioni in cui s'è riversato il flusso elettorale dei consolati competenti sulle aree geografiche nel cui ambito territoriale sia stata denunciata la commissione di illeciti elettorali, secondo i dati acquisiti dall'autorità giudiziaria procedente per il tramite della Presidenza del Senato.

Ciascun Comitato potrà validamente iniziare i suoi lavori e deliberare con la presenza di almeno tre senatori, tra cui un relatore che a turno lo presiede.

Qualora un Comitato individui anomalie strutturali nei documenti elettorali o nelle operazioni di voto, per le quali si richiede un indirizzo generale, esso rimette il giudizio alla Giunta.

I risultati dell'attività svolta da ciascun Comitato legitimeranno i relatori a proporre in Giunta, se lo ritengono, la conclusione della revisione schede per la ripartizione interessata, con conseguente presentazione delle proposte ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il Comitato di cui alla lettera a) riferirà altresì alla Giunta, entro il 29 febbraio 2008, dell'avvenuto svolgimento della revisione di cui alle lettere *aa)* *bb)* e *cc)* del n. 1.».

2 (nuovissimo testo)

Il correlatore per la circoscrizione Estero, senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), illustra la seguente proposta di riformulazione della delibera n. 1, da lui concordata con il correlatore Pastore per recepire il più possibile delle suggestioni e delle istanze avanzate nel corso della discussione generale:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,

premessa l'esigenza di finalizzare la procedura conoscitiva sulle operazioni di voto nella circoscrizione Estero da un lato a fornire indicazioni per eventuali proposte di modifica della legislazione vigente, e dall'altro lato ad inquadrare in un contesto più generale i risultati delle verifiche che saranno effettuate dai Comitati di revisione schede di cui alla delibera n. 2 (nuovissimo testo),

delibera

di richiedere al Presidente del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulle operazioni di voto nella circoscrizione Estero già approvata il 4 ottobre 2006, di autorizzare:

a) l'audizione dei seguenti soggetti che ebbero istituzionalmente parte alla preparazione del procedimento elettorale nella circoscrizione Estero: il direttore generale competente *pro tempore* del Ministero dell'interno; il direttore generale competente *pro tempore* del Ministero degli esteri; il dirigente competente *pro tempore* dell'allora Dipartimento per gli italiani nel mondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) l'audizione dei soggetti che ebbero istituzionalmente parte alla movimentazione delle schede e dei plichi elettorali sia nella fase ascendente (verso l'elettore) che nella fase discendente (dall'elettore a Roma), anche per accertare quali modalità siano state apprestate per garantire la sicurezza delle spedizioni: all'interno di tale categoria, vanno inclusi almeno due dei consoli d'Italia che furono parte del procedimento, individuati dalla Giunta;

c) la richiesta di notizie, nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale vigente, all'autorità giudiziaria procedente su eventuali reati inerenti alle procedure elettorali nella circoscrizione Estero, in ordine al contenuto delle denunce e degli esposti presentati, soprattutto in rapporto all'ambito territoriale in cui sia stata segnalata la commissione di illeciti elettorali, nel corso delle elezioni del 9 e 10 aprile 2006; a tal fine si richiede alla Presidenza del Senato di investire della richiesta gli uffici giudiziari, per il tramite del Ministro della giustizia;

d) l'acquisizione di documentazione recante: opinioni e studi pubblicati da esperti, in ordine alle modalità di voto nella circoscrizione Estero; gli articoli di stampa in tale materia; ogni elaborazione statistica e di supporto al lavoro dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, cui il dottor Claudio Fancelli abbia fatto riferimento nella sua audizione o nella corrispondenza intrattenuta sulla questione con le Giunte di Camera e Senato.

Delibera altresì

di riservare all'Ufficio di Presidenza integrato la determinazione del calendario dei lavori dell'indagine conoscitiva, alla quale si procederà a prescindere dall'autonoma procedura di revisione delle schede messa in opera dai Comitati di cui alla delibera n. 2 (nuovissimo testo).»

1 (nuovo testo)

I RELATORI

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 15.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 24 ottobre 2007

7^a seduta

Presidenza del Presidente del Senato

MARINI

Sono presenti i senatori Alberti Casellati, Albonetti, Caruso, Centaro, Finocchiaro, Formisano, Manzella, Stiffoni, Zanda e Zanoletti.

Assistono alla seduta il Segretario Generale, dott. Antonio Malaschini, il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Castiglia, il Direttore del Servizio dell'Assemblea, dott.ssa Elisabetta Serafin e i Consiglieri parlamentari, dott. Alfonso Sandomenico, dott.ssa Grazia Maniscalco e dott. Daniele Piccione.

La seduta inizia alle ore 15.

PARERE AL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 98 DEL REGOLAMENTO

Il PRESIDENTE, introducendo l'argomento all'ordine del giorno, comunica di aver ritenuto di convocare prontamente la Giunta per il Regolamento al fine di dare un segnale nella direzione di un chiarimento della questione così come si era presentata nella seduta pomeridiana del giorno precedente. La questione riguarda l'interpretazione dell'articolo 98 del Regolamento, che prevede la possibilità per ciascun senatore di richiedere l'acquisizione del parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. La lettera dell'articolo 98 è piuttosto esplicita: poiché la richiesta può essere avanzata prima della chiusura della discussione generale, è possibile che la stessa sia presentata anche nel corso della discussione stessa, e quindi non solo prima del suo inizio. Nell'ottobre del 2001 la Giunta per il Regolamento fu chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della predetta norma regolamentare. In base al parere che fu allora adottato, e che egli pienamente condivide, venne affermata l'analogia della richiesta di parere al CNEL con la questione sospensiva. Pertanto, sempre secondo la pronuncia della Giunta, tale richiesta deve essere avanzata prima dell'i-

nizio della discussione generale, ferma restando la possibilità – qualora emergano elementi nuovi – che la stessa venga ammessa nel prosieguo della discussione medesima.

Proseguendo nella sua introduzione il Presidente rileva altresì che, nel momento in cui la Presidenza si trova a dover valutare una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento, due siano in particolare gli interessi da contemperare. Innanzi tutto l'interesse della Presidenza di poter esprimere una valutazione di carattere sostanziale sulla finalità della richiesta stessa e poi l'interesse di garantire all'Aula la certezza del momento della votazione. Ed è quest'ultimo interesse che conduce all'assimilazione della richiesta alla questione sospensiva. Ritornando nello specifico sulla decisione assunta il giorno precedente, il Presidente rileva di aver tenuto conto altresì del particolare oggetto all'esame dell'Assemblea e cioè un decreto-legge facente parte della manovra finanziaria, con tempi rapidi di discussione, e sul quale risultava già espressa una valutazione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro articolata sia nella trasmissione di osservazioni e proposte come documento scritto che nell'audizione di rappresentanti di quell'organo presso la Commissione bilancio in sede referente. In conclusione, il Presidente ribadisce di voler tenere ferma l'interpretazione adottata dalla Giunta medesima nel 2001 ed in particolare la fissazione del momento temporale in cui la richiesta di parere al CNEL *ex* articolo 98 debba essere presentata, cioè prima dell'inizio della discussione generale.

Interviene quindi il senatore CARUSO per manifestare – così come del resto già espresso in Assemblea – il proprio dissenso sulla decisione assunta dalla Presidenza. Egli la ritiene non soltanto non corretta ma anche influenzata dagli interventi che erano stati fatti da senatori della maggioranza. Sarebbe stato invece opportuno procedere ad una breve sospensione della seduta – al fine di effettuare le valutazioni del caso – e quindi passare alla votazione della richiesta presentata dal senatore Calderoli. Rammentando il parere della Giunta del 2001, egli ne critica i contenuti, che andrebbero contro il tenore letterale dell'articolo 98. Secondo quest'ultimo, la richiesta di parere al CNEL può essere presentata prima della chiusura della discussione generale e quindi non soltanto prima del suo inizio. Quanto poi alla specifica configurazione della richiesta *ex* articolo 98, sussiste una totale difformità tra gli obiettivi della stessa e gli apporti che invece a tenore dell'articolo 49 del Regolamento, il CNEL stesso può fornire o su propria iniziativa o perché richiesto dalla Commissione in fase referente. Si tratta quindi di due percorsi diversi e complementari.

Concludendo il proprio intervento, il senatore Caruso rileva altresì che non risponde a verità l'affermazione secondo la quale le osservazioni e le proposte del CNEL, pervenute nella fase antecedente la discussione in Aula, fossero conoscibili ai senatori. Le stesse infatti sono state soltanto stampate in allegato al resoconto della Commissione bilancio. Al Presidente va comunque il suo ringraziamento per aver prontamente convocato la Giunta per il Regolamento.

La senatrice ALBERTI CASELLATI si associa al senatore Caruso nel ringraziare la Presidenza per la convocazione della Giunta, pur dolendosi che la stessa convocazione sia stata fatta *ex post* e cioè dopo che la decisione della Presidenza era stata già assunta. Sarebbe stato infatti opportuno procedere ad una sospensione della seduta e in quella fase convocare la Giunta per il Regolamento. Quanto all'articolo 98 del Regolamento, integrato dall'interpretazione della Giunta del 2001, non possono esservi dubbi sul fatto che la richiesta di parere presentata, trattata proceduralmente come una questione sospensiva, debba poi essere posta in votazione. Nel caso in questione tale principio è stato disatteso, sul presupposto che il CNEL avesse già reso osservazioni alla Commissione bilancio. Al riguardo, ella cita il tenore esatto dell'articolo 10, comma 1, lettere f) e g) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in base alle quali vi sarebbe una netta differenziazione, nell'ambito delle pronunce di quell'organismo, tra l'espressione di pareri e la formulazione di osservazioni e proposte.

Interviene quindi il senatore MANZELLA, il quale dichiara di condividere pienamente la decisione assunta dalla Presidenza nella seduta del giorno antecedente, fondata su motivazioni di carattere sostanziale. Al di là di sottili distinzioni giuridiche, ciò che ha ispirato la Presidenza è stato il dato oggettivo che una pronuncia da parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro fosse comunque pervenuta e che quindi – così come espresso dal senatore Gronchi nella relazione del 1970 al progetto di modifica del Regolamento del Senato – occorre sempre evitare che il CNEL si pronunci due volte sulla medesima questione. In base poi al più volte ricordato parere della Giunta del 2001, poiché la richiesta di parere al CNEL si configura come una specifica variante della questione sospensiva, si può altresì ritenere che, allorquando l'Assemblea abbia già votato una questione sospensiva vera e propria – come nel caso di ieri –, si determini una sorta di effetto preclusivo nei confronti della richiesta di parere al CNEL. Infine, un ulteriore elemento che può suffragare la decisione assunta ieri, basata su valutazioni di carattere sostanziale, è quella di considerare assolutamente pregnante il valore dell'istruttoria legislativa in Commissione. Di tal che, è in quella sede che debbono dispiegarsi in maniera totalizzante gli apporti esterni. Tali principi sono stati sanciti dalle circolari dei Presidenti di Camera e Senato del 10 gennaio 1997 (che alla Camera sono stati poi fatti propri dalle norme regolamentari ma che al Senato comunque si sono affermati in via di prassi), e per effetto di essi disposizioni come quella dell'articolo 98 dovrebbero considerarsi sostanzialmente caducate.

Il senatore CENTARO, riprendendo i contenuti di altri interventi, afferma anch'egli che sarebbe stato doveroso, da parte della Presidenza, sospendere la seduta e procedere alla convocazione della Giunta per il Regolamento, per poi passare alla votazione della richiesta di parere presentata *ex* articolo 98. Il senso della convocazione della Giunta è ora quello di una riflessione *ex post* sulla questione, per poter tracciare delle linee

utili per il futuro. Ritiene altresì di non condividere il parere della Giunta del 2001, perché la lettera dell'articolo 98 è estremamente chiara, fissando la possibilità di poter avanzare la richiesta prima della chiusura della discussione generale. L'unica valutazione che la Presidenza può fare è quella della pertinenza della richiesta all'oggetto della discussione, vale a dire se la richiesta di parere al CNEL si giustifichi con l'incidenza del disegno di legge all'esame dell'Assemblea nelle materie di competenza di quell'organo. Effettuata tale valutazione, la Presidenza non può non mettere in votazione la richiesta avanzata. Ciò che è stato deciso invece – e cioè che le osservazioni e proposte già pervenute assorbissero il contenuto della richiesta di parere – confligge con la lettera delle norme di cui alla citata legge n. 936 del 1986 ed in particolare con la distinzione operata dalle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 10.

Concludendo, il senatore Centaro auspica che la Giunta esprima un parere che per il futuro sancisca – anche confermando i contenuti della precedente pronuncia del 2001 quanto alla consacrazione del momento temporale in cui deve essere presentata tale richiesta incidentale – che la Presidenza, una volta effettuata la delibazione della pertinenza della richiesta con l'oggetto della discussione debba comunque procedere alla votazione. Formula quindi l'invito al Presidente a sottoporre alla Giunta una proposta di questo tenore.

La senatrice FINOCCHIARO, condividendo la decisione assunta dalla Presidenza nella seduta di ieri, ritiene che la stessa abbia del tutto confermato l'interpretazione adottata dalla Giunta per il Regolamento nel 2001. Poiché, in base a quest'ultima, la richiesta di parere al CNEL deve essere presentata – così come la questione sospensiva – prima dell'inizio della discussione generale, correttamente la Presidenza non ha ritenuto di mettere in votazione la richiesta del senatore Calderoli che, come si desume dal Resoconto, è pervenuta dopo che il Presidente aveva dichiarato aperta la discussione generale. Quanto alle osservazioni formulate da altri senatori circa la differente natura delle pronunce del CNEL, così come sancita dalle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 10 della citata legge n. 936 del 1986, ella sostiene che è proprio in base alla lettera *f*) che nel caso di specie il CNEL ha fatto pervenire il suo apporto. Quest'ultima disposizione infatti assegna al predetto organismo compiti di consulenza ed elaborazione della legislazione, i quali sono stati esercitati proprio esprimendo le valutazioni sulla manovra finanziaria che sono pervenute alla Commissione bilancio. Conclusivamente, la senatrice Finocchiaro ribadisce che con la decisione assunta dalla Presidenza non si è consumato alcuno strappo né rispetto al parere assunto dalla Giunta per il Regolamento nel 2001 né quanto alle competenze del CNEL, così come fissate dalla Costituzione e dalla legge. Può peraltro costituire oggetto di riflessione la questione se la richiesta di parere al CNEL debba essere del tutto assimilata alla questione sospensiva.

Anche il senatore ZANDA non ritiene che, nell'ambito delle pronunce del CNEL, debba essere affrontata la distinzione tra il carattere di parere e quello di osservazioni e proposte. La questione è stata pertanto giustamente inquadrata dal punto di vista sostanziale. Quanto agli aspetti formali, il parere della Giunta reso nel 2001 è assai chiaro. La richiesta incidentale deve essere infatti presentata prima dell'inizio della discussione generale e vi è soltanto la facoltà – da parte della Presidenza – di ammetterla nel corso della discussione. Potrebbe senz'altro procedersi ad una più compiuta riflessione da parte della Giunta della questione medesima così come del resto occorrerebbe che la Giunta stessa affrontasse le numerose questioni che nei mesi scorsi sono state sottoposte al suo esame perché ritenute urgenti.

Il PRESIDENTE ritiene di dover chiarire – in base agli interventi effettuati – che la richiesta presentata ieri dal senatore Calderoli, che in base al Resoconto risulta pervenuta dopo la dichiarazione di apertura della discussione generale, fosse stata in realtà preceduta da una richiesta scritta pervenuta con lieve anticipo al banco della Presidenza e che altresì il senatore Calderoli avesse in precedenza chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

Interviene il senatore ALBONETTI che, in qualità di componente della Commissione bilancio, ritiene di dover fornire utili spunti di informazione circa i lavori della Commissione. Ribadisce altresì che le osservazioni e proposte trasmesse dal CNEL, su richiesta della Commissione bilancio – così come testualmente menzionato dal documento – si riferiscono sia alla legge finanziaria sia al decreto-legge all'esame dell'Assemblea.

Il senatore STIFFONI rileva che l'articolo 98 del Regolamento è pienamente vivo e vigente. In base ad esso, la richiesta di parere al CNEL può quindi configurarsi come una variante specifica della questione sospensiva, sebbene la facoltà del Presidente di poterla ammettere anche nel corso della discussione generale la faccia differire dalla medesima questione sospensiva. Ribadisce la sua contrarietà circa le decisioni assunte dalla Presidenza di non procedere alla votazione della richiesta stessa, in quanto non si poteva ritenere che quest'ultima fosse stata soddisfatta dalla preventiva presentazione da parte del CNEL di osservazioni e proposte che si riferiscono soltanto alla legge finanziaria ma non al decreto-legge all'esame dell'Assemblea.

Replicando a tutti gli intervenuti, il PRESIDENTE ribadisce che la decisione da lui assunta è stata ispirata da valutazioni di carattere sostanziale, contemperando gli interessi di cui faceva cenno in apertura ed in particolare la garanzia della certezza della votazione, e altresì considerando che all'esame dell'Assemblea ci fosse un decreto-legge da dover discutere con tempi rapidi. Resta ferma l'interpretazione che la Giunta ha

adottato nel 2001, alla quale egli non ritiene debbano essere operate variazioni, pur riservandosi di sottoporre nuovamente alla Giunta l'esigenza di un approfondimento della questione, analogamente a tutte le altre questioni sottoposte all'esame della Giunta stessa.

La Giunta prende atto.

Dopo brevi interventi dei senatori Caruso e Centaro, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****6^a (Finanze e tesoro)**

Mercoledì 24 ottobre 2007

7^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***SALVI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (n. 129)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nell'ultima seduta avevano avuto luogo le relazioni e la discussione generale.

Fa presente che i relatori, senatore Benvenuto e senatore D'Ambrosio, hanno preparato una proposta di parere che è già stata distribuita ai componenti delle Commissioni riunite.

Il senatore BENVENUTO (*Ulivo*), relatore per la 6^a Commissione, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione, predisposto d'intesa con il senatore D'Ambrosio, relatore per la 2^a Commissione, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta. Osserva quindi che nell'elaborazione di essa si è tenuto

conto delle osservazioni fatte pervenire dai soggetti consultati nonché delle indicazioni contenute nel parere approvato dalle Commissioni riunite II (giustizia) e VI (finanze) della Camera dei deputati sullo schema di decreto.

Il senatore PERRIN (*Aut*), soffermandosi sulla disposizione concernente gli obblighi di adeguata verifica dei clienti da parte dei gestori delle case da gioco, indicati nell'articolo 24 nello schema di decreto, prospetta ai relatori l'opportunità di inserire nella proposta di parere una specifica osservazione dal tenore analogo a quella contenuta nel parere approvato dalla Camera dei deputati, e richiamata anche dalla 14^a Commissione del Senato in sede di osservazioni, con la quale sottoporre al Governo l'esigenza di assicurare la piena aderenza dell'articolo 24 al dettato della direttiva. Infatti, l'oratore sottolinea che, per quanto riguarda l'applicazione degli obblighi di identificazione e verifica della clientela occorre valutare l'opportunità di prevedere che tali obblighi si considerano assolti con l'identificazione dei clienti al momento del loro ingresso nelle sale da gioco.

Ad avviso del senatore BONADONNA (*RC-SE*) è necessario che il Governo tenga conto dell'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere, nella prospettiva di affermare la piena autonomia organizzativa e funzionale dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), salvaguardandone altresì la posizione di indipendenza, nonché per promuovere una maggiore responsabilizzazione del nuovo organismo.

Il senatore BUCCICO (*AN*), nel condividere l'impostazione generale del parere, manifesta però vive perplessità in ordine agli articoli 12 e 41 dello schema di decreto legislativo, in quanto introducono a carico dei professionisti, e in particolare degli avvocati, un obbligo di segnalazione di operazioni sospette che, se non ne verranno opportunamente circoscritti i limiti e l'ambito di applicazione, rischia di confliggere con la disciplina sull'obbligo del segreto professionale.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), nel rilevare la fondatezza delle osservazioni del senatore Buccico, si interroga peraltro sull'opportunità delle considerazioni recate dalla parte votiva che sembrano voler introdurre un'attenuazione degli obblighi per gli operatori economici.

Nel preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, il senatore VENTUCCI (*FI*), pur non disconoscendo il valore delle argomentazioni svolte nelle premesse della proposta di parere, rileva che il numero delle osservazioni in essa formulate rinnova la questione, ormai annosa, del recepimento di direttive comunitarie sulla cui redazione l'Italia non riesce ad incidere, tanto da rendere poi necessarie numerose modifiche al testo predisposto del Governo. Sarebbe stato preferibile avanzare tali istanze nelle competenti sedi dell'Unione europea: la circostanza che ciò non sia avvenuto, pone quindi il problema di una presenza più incisiva

del Governo italiano nella fase ascendente del processo normativo comunitario.

Intervenendo in sede di replica, il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), pur ritenendo non infondate le perplessità del senatore Casson – è infatti a suo parere evidente che le nuove norme non saranno gravose per le imprese che operano correttamente – auspica comunque che si possa realizzare il consenso più ampio su un parere diretto a rendere più efficace la nuova normativa per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In proposito l'oratore sottolinea come la capacità di interagire con il sistema finanziario per riciclare e reinvestire i proventi delle attività criminose costituisca uno dei capisaldi del successo e dello sviluppo delle attività della criminalità organizzata, contro la quale l'unica possibilità di successo è rappresentata dal continuo affinamento dell'attività preventiva e repressiva, in modo da tenere costantemente il passo con l'evoluzione dei sistemi operativi delle varie mafie, che mostrano sotto questo profilo una straordinaria capacità nel trarre profitto dalle loro stesse sconfitte apprestando contromisure sempre più efficienti all'azione delle forze di polizia.

L'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, in realtà, rappresenta il fulcro di quel circolo perverso per cui, da un lato, il potere della criminalità organizzata, che certamente dissuade gli investitori più qualificati, è una delle cause principali del ritardo dello sviluppo economico delle principali regioni meridionali, e dall'altro questo stesso potere, all'interno di queste economie depresse, rappresenta uno straordinario collettore di profitti che vengono riciclati e reinvestiti non *in loco* ma, prevalentemente, nelle regioni più sviluppate e nei più importanti *partner* dell'Unione europea, come la recente strage di Duisburg ha drammaticamente mostrato.

Il senatore BENVENUTO (*Ulivo*), relatore per la 6^a Commissione, giudica di rilievo le considerazioni svolte dal senatore Ventucci, giacché esse pongono giustamente in luce l'effettiva necessità di assicurare una maggiore efficacia dell'azione nella fase ascendente dell'elaborazione della normativa comunitaria.

Quanto al merito della proposta di parere, ribadisce che si è tenuto conto delle osservazioni espresse dai soggetti interpellati e, soprattutto, del parere approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre scorso. Per quanto concerne gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i gestori delle case da gioco, egli prosegue, si è preferito non accogliere le osservazioni in merito, in coerenza con il tenore complessivo della proposta di parere.

Svolgendo infine alcune brevi considerazioni di carattere politico, rammenta come nelle precedenti occasioni in cui il Parlamento ha proceduto all'espressione di pareri su provvedimenti di analoga importanza, si è

costantemente registrata un'ampia convergenza sui contenuti dei pareri rassegnati al Governo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BUCCICO (AN), nel ribadire le perplessità precedentemente manifestate sulla formulazione degli articoli 12 e 41 dello schema di decreto legislativo, ritiene però che in questa sede debba essere prevalente la necessità di dare un chiaro segnale di sostegno alla realizzazione di una normativa europea che consenta di combattere efficacemente l'utilizzazione del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, e pertanto annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore PERRIN (Aut), condividendo l'impostazione generale della proposta di parere, rileva che avrebbe comunque preferito una maggiore attenzione alle proprie osservazioni in ordine alla disciplina relativa alle case da gioco.

Verificata la sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, il presidente SALVI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomandazione testé illustrata e pubblicata in allegato al resoconto, che viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2^a e 6^a
RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129**

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo contribuisca a completare il quadro delle disposizioni relative al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, rafforzando i meccanismi di prevenzione di tali fenomeni attraverso la collaborazione attiva di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in operazioni finanziarie utilizzabili a tal fine;

rilevato come uno dei principi sui quali è imperniata la direttiva 2005/60/CE è costituito dal concetto di gradualità delle misure, in base al quale gli obblighi di verifica della clientela sono proporzionati, sulla base della valutazione del rischio esistente nelle situazioni che, per la loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

rilevato inoltre che l'applicazione di tale criterio di gradualità e valutazione del rischio esistente rende necessaria un'attenta analisi di tutta la disciplina introdotta al fine di evitare che gli adempimenti previsti per una serie di soggetti, in prima istanza i professionisti e le imprese tenute alla segnalazione delle operazioni sospette, si rivelino più gravosi e invasivi del necessario;

evidenziato come l'intervento legislativo realizzato dallo schema di decreto legislativo, estende gli obblighi recati dalla normativa antiriciclaggio e si inserisce in un quadro giuridico più generale, tale da renderne l'attuazione quanto più coerente, equilibrata e flessibile nei confronti dei soggetti interessati e tale da garantirne in via pregiudiziale la compatibilità con la tutela dei diritti delle persone, espressamente richiamati nei considerando della stessa direttiva 2005/60/CE;

considerato, inoltre, che il criterio della gradualità e proporzionalità rende opportuna un'analisi degli effetti della nuova disciplina anche in termini di rispetto del segreto professionale, fatte salve le disposizioni che obbligano i soggetti a effettuare la segnalazione di operazioni sospette ovvero di identificazione del soggetto operante;

considerati i rilievi espressi sullo schema di decreto legislativo dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali relativamente al rapporto tra le previsioni contenute nello schema di decreto ed i principi posti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;

rilevato, inoltre, che occorre evitare arretramenti rispetto al vigente ed ormai consolidato quadro della legislazione antiriciclaggio, non richie-

sti dalla direttiva, di particolari categorie di intermediari quali le società fiduciarie;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle premesse dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento alla direttiva 91/308/CE, abrogata dall'articolo 44 della direttiva 2005/60/CE;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore lettera, nella quale fornire la specifica definizione di operazione frazionata, indicando che essa consiste in un'operazione il cui importo sia pari o superiore a 15.000 euro, anche se effettuata con più operazioni collegate ed effettuate in momenti diversi, entro un periodo di tempo fissato in sette giorni, ovvero entro il diverso periodo di tempo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, il quale prevede la collaborazione attiva dei destinatari delle disposizioni previste dallo schema di decreto, attraverso l'adozione di idonee e appropriate politiche e procedure, valuti il Governo l'opportunità di precisare, nel testo, che le iniziative assunte a tale titolo dai soggetti destinatari degli obblighi devono comunque svolgersi nel quadro delle prescrizioni e garanzie previste dallo stesso schema di decreto, nonché dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di dati o informazioni già in possesso dei soggetti interessati, i quali, ai sensi delle previsioni recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, potrebbero essere utilizzati solo se raccolti per finalità compatibili con quelle dello schema di decreto;

d) in riferimento all'articolo 6, comma 2, le Commissioni sottopongono alla valutazione del Governo la possibilità di affermare la piena autonomia e indipendenza dell'UIF, senza ulteriormente specificare che tali condizioni si esercitano anche «nei confronti del Governo e della Banca d'Italia»;

e) in riferimento all'articolo 6, comma 3, relativo alla nomina del Direttore dell'UIF, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il requisito di professionalità del candidato sia maturata e comprovata nella conoscenza del funzionamento del sistema finanziario, con particolare riferimento alla possibile utilizzazione dello stesso a scopo di riciclaggio;

f) con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera c), la quale prevede che l'Unità di informazione finanziaria (UIF) acquisisce anche ulteriori dati e informazioni presso i soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di definire in termini maggiormente specifici, nell'ambito della normativa secondaria, tale categoria di dati ed informazioni;

g) rilevato che appare opportuno coordinare le disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 in materia di attività dell'UIF con l'attività della Di-

rezione nazionale antimafia, si sottopone all'attenzione del Governo l'opportunità di modificare gli articoli appresso citati come indicato:

– all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), primo periodo, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole «e alla Direzione nazionale antimafia»;

– all'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole «comma 5» aggiungere le parole «nonché alla Direzione nazionale antimafia»;

– all'articolo 9, comma 2, dopo le parole «collaborano tra loro» aggiungere le parole «con la Direzione nazionale antimafia»;

h) in relazione agli articoli 6, comma 6, 8, comma 4, lettera *a*), e 5, nonché 36 e 63, si giudicano adeguate le disposizioni concernenti la disponibilità dei dati afferenti all'anagrafe tributaria, nel presupposto che tale disponibilità avvenga esclusivamente in riferimento al contrasto alle attività di riciclaggio e di terrorismo, di cui al provvedimento in esame;

i) con riferimento all'articolo 6, comma 8, il quale prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle regole e dei criteri in base ai quali l'Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita dall'articolo dello schema deve assicurare la collaborazione con analoghi organismi esteri, con l'Autorità giudiziaria, con gli organi investigativi e con le Autorità di vigilanza del settore, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale disposizione, in considerazione del fatto che gli ambiti di collaborazione tra la UIF e gli altri organismi italiani ed esteri, coinvolti nella lotta al riciclaggio, risultano sostanzialmente già disciplinati dall'articolo 9 dello schema di decreto;

l) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di comprendere nel novero dei soggetti esclusi dagli obblighi di identificazione e registrazione stabiliti dal Titolo II, Capi I e II dello schema di decreto anche i promotori finanziari, prevedendo che anche a questo ultimi si applichino solo gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di cui al Capo III del Titolo II;

m) con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di ricomprendere anche le società fiduciarie nel novero degli intermediari finanziari di cui al comma 1 del medesimo articolo, in considerazione del fatto che tali soggetti risultano qualificati, sia ai sensi della disciplina nazionale, sia in forza della normativa comunitaria, ad essere compresi direttamente nella categoria degli intermediari finanziari; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo tutte le correzioni conseguenti allo spostamento delle società fiduciarie nell'ambito del comma 1 dell'articolo 11, in particolare ricomprendendole nella disposizione dell'articolo 49, comma 16, in quanto riferentesi ad attività proprie delle società fiduciarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

n) con riferimento all'articolo 11, comma 4, il quale prevede che le succursali italiane degli intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati attraverso mi-

sure e procedure equivalenti a quelle stabilite dalla schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale stabilisce che le garanzie e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali si applicano a qualunque soggetto stabilito nel territorio dello Stato che effettui il trattamento di tali dati;

o) con riferimento all'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la rubrica dell'articolo, facendo riferimento, oltre che ai professionisti, anche ad altri soggetti svolgenti attività analoghe;

p) con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di apportare una correzione di natura formale alla disposizione, sostituendo la dizione: «nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali» con la seguente: «nell'albo dei ragionieri e periti commerciali»;

q) con riferimento all'articolo 12, comma 3, che esclude dall'applicazione degli obblighi di verifica della clientela e di registrazione le attività di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, valuti il Governo l'opportunità di estendere tale esclusione anche agli obblighi di segnalazione di cui al Capo III del Titolo II dello schema di decreto;

r) sempre con riferimento all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di esclusione anche agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 12 del 1979;

s) con riferimento agli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, 16, comma 1, lettera *d)* e 17, comma 1, lettera *c)*, che regolano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, valuti il Governo l'opportunità di indicare alcuni criteri per valutare la sussistenza del sospetto stesso;

t) con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, la quale prevede che l'identificazione del cliente possa avvenire sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, valuti il Governo l'opportunità di specificare ulteriormente tale categoria, esplicitando inoltre che il trattamento dei dati da parte di tale fonte deve risultare conforme alla normativa in materia;

u) con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, la quale stabilisce l'obbligo di identificare l'eventuale titolare effettivo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere tale obbligo solo nei casi in cui esso risulti effettivamente necessario, in relazione al rischio associato al tipo di cliente, alla prestazione o all'operazione svolta, in armonia con i principi di necessità e proporzionalità sanciti in via generale dal diritto comunitario;

v) con riferimento all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3, non apparendo opportuno introdurre una deroga agli obblighi di identificazione del cliente con riferimento alle attività di assicurazione sulla vita;

z) con riferimento agli articoli 18 e 19, valuti il Governo l'opportunità di rendere maggiormente praticabili, in particolare per i professionisti, gli obblighi di identificazione del titolare effettivo, prevedendo, a tal fine, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19, che devono ritenersi misure adeguate per l'identificazione l'accertamento, da parte del professionista, degli assetti proprietari e degli assetti di controllo dei soggetti giuridici attraverso specifici registri pubblici, ovvero l'acquisizione dell'attestazione del rappresentante legale della persona giuridica con la quale si forniscono gli elementi identificativi del titolare effettivo;

aa) sempre con riferimento all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), la quale prevede che il titolare effettivo possa essere identificato anche attraverso il ricorso a registri disponibili al pubblico, ovvero ottenendo le informazioni in altro modo, valuti il Governo l'opportunità di modificare tale formulazione, facendo riferimento a registri, elenchi, atti o documenti disponibili al pubblico, nonché precisando maggiormente le modalità alternative di acquisizione delle informazioni medesime;

bb) con riferimento all'articolo 19, comma 2, il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di modificare le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di modificare tale disposizione con uno specifico rinvio alla disciplina recata dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

cc) con riferimento all'articolo 20, il quale prevede una graduazione degli obblighi di verifica della clientela in ragione del tipo di rischi associato al cliente, all'operazione o alla prestazione richiesta, valuti il Governo l'opportunità di individuare in termini più analitici i criteri per la valutazione del rischio stesso, non solo per quanto riguarda i soggetti e prodotti a basso rischio di riciclaggio, individuati dall'articolo 4 dell'allegato tecnico allo schema di decreto, ma anche per quanto riguarda i rischi più elevati: in particolare valuti il Governo l'opportunità di aggiungere un'ulteriore lettera al comma 1 che, facendo riferimento sia agli elementi soggettivi del cliente che agli elementi oggettivi dell'operazione qualifichi come elemento di valutazione del rischio la sussistenza di rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria di cui agli articoli da 165-*ter* a 165-*septies* del Testo unico in materia finanziaria ovvero in Stati a fiscalità privilegiata ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del Testo unico delle imposte dirette;

dd) con riferimento all'articolo 28, comma 2, alinea, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole «a titolo esemplificativo», che rischiano di rendere indeterminata la portata della previsione di cui al medesimo comma;

ee) con riferimento all'articolo 28, comma 2, lettera *c*), la quale impone che il primo pagamento del cliente nei confronti delle persone o enti soggetti al decreto sia effettuato mediante un conto intestato al cliente stesso presso un ente creditizio, valuti il Governo l'opportunità di consentire il ricorso anche ad altri mezzi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità;

ff) con riferimento all'articolo 28, comma 5, lettera *b)*, la quale prevede che, in occasione di operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti tenuti agli obblighi stabiliti dallo schema di decreto devono ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di un suo incaricato, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti, valuti il Governo l'opportunità di precisare che tale previsione è subordinata all'effettiva esistenza di tale figura nell'ambito della struttura lavorativa o professionale;

gg) con riferimento all'articolo 35, il quale esclude dall'applicazione della Sezione IV del Capo I del Titolo II dello schema di decreto i rapporti di esternalizzazione o di mandato con rappresentanza, valuti il Governo se la formulazione della previsione risulti congruente con il dettato dell'articolo 19 della direttiva 2005/60/CE, il quale prevede espressamente che l'esenzione si applica ai rapporti di esternalizzazione e di agenzia;

hh) con riferimento all'articolo 36, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le quali prevedono che i soggetti obbligati debbano conservare copia o riferimenti dei documenti richiesti per l'identificazione della clientela, nonché i documenti originali, o le copie degli stessi, relativi alle operazioni o alle prestazioni professionali, per un periodo di almeno dieci anni, valuti il Governo l'opportunità di stabilire in termini inequivocabili tale termine, eliminando l'avverbio «almeno», nonché di ridurre il termine stesso, considerato che la stessa direttiva 2005/60/CE stabilisce una durata di almeno cinque anni; valuti altresì il Governo l'opportunità di estendere tale obbligo di conservazione anche ai dati registrati;

ii) con riferimento all'articolo 38, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche la descrizione dei mezzi di pagamento a norma dell'articolo 35, comma 22, del decreto-legge n. 223 del 2006, costituisce idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni;

ll) in riferimento all'articolo 41, comma 1, finalizzato ad individuare le circostanze per le quali il soggetto invia una segnalazione di operazione sospetta, nel secondo periodo valuti il Governo l'opportunità di specificare che, nel tener conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto che compie l'operazione, sia data particolare attenzione ai casi in cui il profilo patrimoniale e/o la capacità imprenditoriale del soggetto presentino un repentino miglioramento, non spiegato in carenza di specifiche circostanziate giustificazioni;

mm) con riferimento all'articolo 41, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo anche l'emanazione di indicatori di anomalia secondo specifici parametri tipologici, da aggiornare periodicamente;

nn) sempre con riferimento all'articolo 41, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la suddivisione delle competenze relativamente alla emanazione degli indicatori di anomalia, in particolare sopprimendo, all'alinea, il parere del Comitato di sicurezza finanziaria; sopprimendo, alla lettera *a)*, l'intesa con le altre autorità di vigilanza del settore; prevedendo, alla lettera *c)*, che il decreto ivi previsto sia emanato dal Mi-

nistro dell'Interno; introducendo inoltre un ulteriore comma, nel quale prevedere che i predetti indicatori di anomalia sono sottoposti al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;

oo) con riferimento all'articolo 41, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'esclusione di responsabilità per le segnalazioni effettuate ai sensi del Capo III del Titolo II del decreto si estende anche all'ambito civilistico;

pp) sempre con riferimento all'articolo 41, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che le segnalazioni effettuate ai sensi del medesimo articolo tengono luogo, limitatamente alle fattispecie contemplate dal decreto, del rapporto all'Autorità giudiziaria di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;

qq) con riferimento all'articolo 45, il quale disciplina la tutela della riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nella disposizione, la nozione di «riservatezza» con quella di «segretezza»; in particolare, per quanto riguarda il comma 4, che disciplina la trasmissione delle segnalazioni e gli scambi di informazioni relativi in via telematica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche misure volte a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse;

rr) con riferimento all'articolo 45, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle persone fisiche ivi contenuto, al fine di assicurare che la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni si applichi anche alle persone giuridiche;

ss) con riferimento all'articolo 46, comma 2, il quale prevede che il divieto di comunicazione circa l'avvenuta segnalazione non si applica anche negli «altri casi di comunicazione previsti dalla legge», valuti il Governo l'opportunità di precisare e limitare l'ambito della previsione, che, come formulata, rischia di pregiudicare la riservatezza delle segnalazioni;

tt) con riferimento all'articolo 46, comma 6, il quale prevede che, nei casi relativi al medesimo cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano più intermediari finanziari o professionisti, il divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione non impedisce la comunicazione tra intermediari o professionisti, qualora essi siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione sia ulteriormente condizionata al fatto che il Paese terzo preveda nella propria legislazione norme analoghe a quelle contemplate dal Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trasferimento dei dati all'estero;

uu) con riferimento all'articolo 47, comma 1, lettera c), e 60, comma 5, i quali prevedono, rispettivamente, che l'UIF mantiene in evidenza per dieci anni le segnalazioni che ritiene infondate e conserva per dieci anni le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo, valuti il Governo se tale periodo non risulti eccessivamente esteso;

vv) con riferimento all'articolo 49, comma 6, il quale prevede che gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., valuti il Governo l'opportunità di consentire alle società finanziarie iscritte negli elenchi di cui all'articolo 107 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) l'apposizione su tali titoli di una sola girata per l'incasso;

zz) con riferimento all'articolo 51, il quale stabilisce un generale obbligo, in capo a tutti i destinatari dello schema di decreto, di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni degli articoli 49 e 50, valuti il Governo l'opportunità di specificare che resta comunque fermo il rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto professionale;

aaa) con riferimento all'articolo 52, il quale stabilisce gli obblighi di vigilanza e comunicazione ricadenti sugli organi di controllo, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le persone fisiche appartenenti alle categorie professionali contemplate dal decreto, qualora componenti di tali organi di controllo, sono tenute al rispetto delle previsioni del medesimo articolo in quanto componenti dell'organo stesso, e che, in tale ultima veste, esse non sono gravati degli obblighi cui sono tenuti nell'esercizio dell'attività professionale;

bbb) con riferimento all'articolo 55, valuti il Governo l'opportunità di inserire un ulteriore comma, nel quale prevedere che l'esecutore dell'operazione il quale non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale, ovvero fornisce false informazioni al riguardo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni, e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro;

ccc) con riferimento all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di inserire un nuovo comma, nel quale prevedere che la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 13, in materia di estinzione dei libretti di deposito al portatore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del saldo del medesimo libretto;

ddd) con riferimento all'articolo 62, il quale disciplina la soppressione dell'Ufficio italiani dei cambi (UIC), valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 3, eliminando la previsione di una procedura di liquidazione dello stesso UIC, la quale risulta sostanzialmente superflua, in considerazione del fatto che la disposizione già prevede la successione della Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui il sopprimendo ente è titolare; valuti altresì il Governo l'opportunità di introdurre una previsione di natura transitoria, volta a stabilire che le disposizioni dell'articolo 62 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008; in relazione agli aspetti fiscali concernenti l'operazione di confluenza dell'ufficio italiano dei cambi nella Banca d'Italia, si suggerisce al Governo di prevedere una specifica disposizione di carattere tributario del seguente tenore: «ai fini delle imposte sui redditi, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle fusioni tra società, ad eccezione del comma 7 del citato articolo 172 relativo al riporto delle perdite realizzate anteriormente alla fusione, che per la Banca d'Italia resta disciplinato dall'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248», nel presupposto naturalmente che ai fini fiscali l'operazione abbia effetto a partire dal 1° gennaio 2008;

eee) sempre con riferimento all'articolo 62, comma 3, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che ai dipendenti del soppresso Ufficio italiani dei cambi è garantito anche il trattamento giuridico loro riconosciuto, al fine di consentire a tale personale l'inserimento nei ruoli della Banca d'Italia in condizioni di piena parità rispetto al personale della stessa Banca;

fff) con riferimento all'articolo 66, comma 1, il quale prevede che le disposizioni emanate in attuazione di norma abrogate o sostituite dallo schema di decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto stesso, verifichi il Governo se tale meccanismo transitorio non risulti eccessivamente indeterminato, rischiando di generare incertezze circa il regime effettivamente applicabile e di determinare conseguente contenzioso;

e la seguente raccomandazione:

si invita il Governo a valutare una revisione degli strumenti di pagamento nel senso della soppressione dei titoli al portatore, indipendentemente dal loro importo, in particolare prevedendo l'obbligo della clausola di non trasferibilità degli assegni bancari e circolari ed eliminando l'istituto del libretto al portatore.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 24 ottobre 2007

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
RANIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RANIERI propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché per il tramite del canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di riforma dei Trattati dell'Unione europea: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Famiano Crucianelli

Il presidente RANIERI introduce l'audizione.

Il sottosegretario CRUCIANELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati RIVOLTA (*FI*), CASSOLA (*Verdi*), Gianni FARINA (*Ulivo*) e OTTONE (*Ulivo*), il senatore ANDREOTTI (*Misto*), i deputati GOZI (*Ulivo*) e Franca BIMBI (*Ulivo*), presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, il senatore FRUSCIO (*LNP*) e il deputato FRIGATO (*Ulivo*).

Il sottosegretario CRUCIANELLI replica ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Il presidente RANIERI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(904) CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1118) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1392) CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(1442) CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1450) TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1455) *CUTRUFO*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) *CALDEROLI*. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) *RUSSO SPENA ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) *PETERLINI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) *PETERLINI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) *Silvana AMATI ed altri*. – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1643) *Manuela PALERMI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1675) *STORACE*. – *Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale*

(1712) *TURANO ed altri*. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1746) *BACCINI e CICCANTI*. – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), relatore, sottopone alla Commissione le questioni più rilevanti ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, che dovrà tenere conto delle indicazioni che hanno incontrato il maggiore consenso in Commissione e nel dibattito tra le forze politiche, ma anche degli effetti che la nuova legge elettorale determinerebbe per quanto riguarda i quesiti referendari. In proposito sottolinea che l'opinione prevalente in dottrina è nel senso che una riforma che non contempli affatto un premio di maggioranza non potrebbe essere oggetto del *referendum* già promosso, in quanto sarebbe totalmente innovativa rispetto al si-

stema vigente. Viceversa, nel caso in cui si ritenesse di mantenere nel sistema anche un premio di maggioranza, sarebbe necessario valutare in concreto il rapporto tra il nuovo sistema e quello vigente, nonché la congruità tecnica del quesito abrogativo rispetto alle nuove disposizioni. A questo punto, comunque, è necessario mettere da parte le posizioni di partenza di ciascun gruppo e ricercare un modello elettorale su cui sia possibile registrare il consenso indispensabile.

Ricorda che nel dibattito svolto in Commissione è emerso un accordo pressoché generale su una formula elettorale proporzionale, insieme all'esigenza di predisporre gli accorgimenti necessari per ridurre la frammentazione e favorire il bipolarismo.

Per quanto riguarda la salvaguardia del bipolarismo, il risultato può essere perseguito con un premio di maggioranza ovvero in altra forma, ad esempio con l'obbligo di dichiarare preventivamente i vincoli di alleanza e i relativi programmi di governo, nonché eventualmente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. In proposito dovrebbe essere chiarito quali vincoli siano compatibili con l'attuale assetto costituzionale e con il divieto di mandato imperativo nella rappresentanza politica.

Quanto alla riduzione della frammentazione, essa può essere realizzata con l'indicazione di opportune soglie di sbarramento. A tale riguardo, ricorda che in dottrina si conviene sull'opinione che una soglia di sbarramento eccessivamente elevata determinerebbe un effetto distorsivo estremo sul meccanismo proporzionale, se fosse prevista in combinazione con l'attribuzione di un premio di maggioranza. Inoltre si potrebbe valutare l'opportunità di articolare le soglie di sbarramento anche su base territoriale, con riferimento alle Regioni per quanto riguarda il Senato e a una diversa base locale, ad esempio le circoscrizioni previste per le elezioni del Parlamento europeo, per quanto riguarda la Camera dei deputati.

Infine, circa l'obiettivo di ripristinare un rapporto diretto fra elettori ed eletti, sul quale pure è emerso un diffuso consenso in Commissione, esso può essere realizzato con il voto di preferenza su liste concorrenti di candidati, con collegi uninominali, ovvero articolando il sistema in una composizione tra liste concorrenti (bloccate) e collegi uninominali o ancora riducendo radicalmente le dimensioni delle circoscrizioni anche con liste bloccate.

A integrazione della riforma elettorale, si potrebbe considerare anche l'opportunità di una revisione costituzionale minima, diretta a introdurre nell'ordinamento la clausola della cosiddetta sfiducia costruttiva.

Sollecita dunque i rappresentanti dei Gruppi e gli altri senatori componenti la Commissione a pronunciarsi sulle questioni appena riassunte.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) sottolinea che l'esame della legge elettorale si trova in una situazione di *impasse*, con una parte di Gruppi di maggioranza e il Gruppo dell'UDC che propongono l'adozione del sistema elettorale tedesco e gli altri partiti di opposizione, insieme ai partiti minori della maggioranza, che propongono correttivi alla legge vigente. In

particolare, rileva che la maggioranza si dichiara disponibile per una legge elettorale che preveda l'indicazione del candidato *premier* e la definizione delle alleanze prima del voto, ma esclude la possibilità di una concorrenza tra soglia di sbarramento e premio di maggioranza. D'altro canto, la maggior parte dei Gruppi d'opposizione rifiuta il modello tedesco perché contraria alla definizione di coalizioni di governo solo dopo il voto e, per una parte rilevante di quei partiti, anche perché contraria a riproporre i collegi uninominali, almeno quale base di elezione con formula maggioritaria. Entrambi gli schieramenti, invece, si dicono favorevoli al mantenimento del bipolarismo e intendono contrastare la frammentazione politica anche se propongono di salvaguardare il ruolo delle forze politiche fortemente radicate in aree territoriali.

Ciò premesso, egli ritiene che le maggiori perplessità potrebbero essere risolte prevedendo che il 50 per cento (ovvero il 25 per cento) dei seggi sia attribuito con metodo proporzionale sulla base di liste bloccate di partito, mentre il restante 50 per cento (ovvero 75 per cento) sia assegnato nell'ambito di collegi uninominali, con riparto proporzionale fra gruppi di candidati collegati su base circoscrizionale (regionale per il Senato).

Osserva che lo sbarramento del 5 per cento previsto dalla legge elettorale tedesca rappresenta una misura opportuna; tuttavia non dovrebbe essere ripresa, da quel sistema, la deroga alla soglia di sbarramento quando un partito abbia ottenuto seggi almeno in tre collegi. Invece, a suo avviso, si potrebbe convenire sull'ipotesi di aggiungere a quella nazionale una soglia di sbarramento territoriale, nel qual caso, però, l'assegnazione dei seggi avverrebbe solo in quella specifica circoscrizione elettorale.

Sottolinea, quindi, che in luogo di apparentamenti o vincoli rigidi preventivi rispetto al voto, si potrebbe definire un codice deontologico per i candidati, per i movimenti e partiti politici e per i capi delle coalizioni da sottoscrivere all'atto del deposito delle liste, con puntuali sanzioni in caso di non osservanza e individuare meccanismi che, nei regolamenti parlamentari, pur nel rispetto dell'articolo 67 della Costituzione disincentivino il passaggio a Gruppi parlamentari non compresi nella coalizione per cui il candidato è stato eletto, confermando anche una soglia di sbarramento più alta per le forze che si presentino al di fuori delle coalizioni.

Il senatore SAPORITO (AN) conferma lo scetticismo del suo Gruppo circa il successo delle proposte di riforma elettorale. Tuttavia conferma la disponibilità a esaminare un sistema elettorale che confermi e rafforzi il bipolarismo, favorisca una semplificazione e una riduzione dei partiti politici e consenta una scelta del Governo da parte degli elettori in forza della presentazione preventiva delle coalizioni e dei programmi. Inoltre, conviene sull'opportunità di evitare un premio di maggioranza insieme alla soglia di sbarramento.

Infine, conferma la contrarietà del suo Gruppo alla reintroduzione del voto di preferenza, che a suo tempo fu uno dei fattori di corruzione del sistema politico.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) esprime soddisfazione per l'intensificazione di un esame di merito delle proposte di riforma elettorale. A suo avviso, si dovrebbe prendere atto che l'esperienza successiva al 1993 e lo stesso sistema elettorale vigente hanno favorito il personalismo nella competizione politica e non hanno assicurato l'efficienza del bipolarismo, che di fatto degrada nella frammentazione del sistema politico e nella moltiplicazione dei poteri di veto e di ricatto. A ciò contribuiscono, a suo avviso, teorie costituzionali estemporanee, ad esempio quella secondo la quale la coalizione di Governo dovrebbe rimanere bloccata per l'intera legislatura: proprio in un sistema bipolare per antonomasia, come quello della Gran Bretagna, un primo ministro che non gode più del consenso popolare può essere sostituito senza ricorrere alle elezioni politiche.

Tali difficoltà si potrebbero risolvere adottando un modello elettorale proporzionale, caratterizzato da flessibilità e dalla possibilità di evoluzione, per ridare equilibrio a istituzioni che appaiono paralizzate proprio dal malfunzionamento delle regole elettorali. In particolare, è condivisibile la proposta di recepire il sistema elettorale tedesco con alcuni adattamenti e correzioni, alcune delle quali sono state suggerite dal senatore Calderoli.

Per quanto riguarda l'obiettivo di incentivare il bipolarismo, giudica preferibile l'attribuzione dei seggi in base a collegi uninominali con formula maggioritaria, ma potrebbero essere scelte anche altre opzioni, come ad esempio il collegio uninominale, ma con attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. In proposito, peraltro, osserva come tale soluzione possa dare adito a una competizione impropria tra candidati dello stesso raggruppamento.

Manifesta perplessità, invece, circa la previsione di vincoli preelettorali, ritenendo comunque che siano soprattutto le dinamiche politiche i fattori determinanti degli esiti di governo. In ogni caso, il sistema elettorale nel suo complesso non dovrebbe essere inteso a legittimare il potere di una persona bensì a favorire l'individuazione di soluzioni politiche.

Per quanto riguarda la necessità di ridurre la frammentazione del sistema politico, condivide le argomentazioni contrarie alla previsione di un premio di maggioranza in combinazione con le soglie di sbarramento; potrebbero essere previsti, invece, sbarramenti all'ingresso, eventualmente anche a livello territoriale, comunque in modo da evitare un'eccessiva compressione della rappresentanza.

Circa il recupero di un rapporto fra gli eletti e gli elettori, ricorda il pericolo di adottare sistemi che in passato hanno già dimostrato di produrre effetti pericolosi sul circuito della rappresentanza. Infine, conviene con il Presidente relatore circa la non trasferibilità del quesito referendario nel caso in cui il nuovo sistema escluda il principio del premio elettorale, mentre a suo giudizio il quesito referendario non sarebbe risolto con certezza laddove si prevedesse un'attribuzione dei seggi attraverso il sistema maggioritario di collegio.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) manifesta apprezzamento per le indicazioni illustrate dal Presidente relatore e per le proposte avanzate

dal senatore Calderoli. A suo avviso, si tratta di eliminare le distorsioni provocate nelle istituzioni dalla crisi del bipolarismo, ma ciò sarà possibile solo nel caso in cui la maggioranza di Governo riesca a superare le evidenti fratture che la affliggono, in modo da prolungare il corso della legislatura. Pertanto, prima delle prossime impegnative scadenze parlamentari in Senato, a suo avviso non sarebbe utile procedere direttamente all'esame di un testo.

In particolare, condivide la proposta di fissare al 5 per cento la soglia di sbarramento, salva la deroga per salvaguardare le forze politiche che svolgono un ruolo di rappresentanza territoriale.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) ricorda che la sua parte politica aveva espresso la preferenza per l'adozione del sistema elettorale francese e tuttavia condivide l'esigenza di uno sforzo che consenta alle forze politiche di convenire su una riforma del sistema elettorale che risolva i rilevanti inconvenienti della legge vigente. A tal fine, prende atto di un diffuso favore per un sistema proporzionale e per la conferma del bipolarismo, da realizzare anche attraverso forme di collegamento politico che potrebbero rendere non necessaria la previsione di un premio di maggioranza, anche al fine di risolvere il quesito abrogativo. Per ragioni analoghe la soglia di sbarramento dovrebbe essere utilizzata quale strumento per ridurre la frammentazione dei partiti senza comprimere la rappresentanza. Infine, è necessario recuperare il rapporto con gli elettori, abbandonando o almeno attenuando il sistema delle liste bloccate. Sulla base delle questioni enunciate dal Presidente e delle soluzioni che dal dibattito risultino come le più condivise, ritiene che si possa utilmente procedere formulando un apposito atto di indirizzo, che costituisca la base per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in esame. Auspica, infine, che tutte le forze politiche sappiano dimostrare, con senso di responsabilità e realismo, che la questione elettorale non è un campo di scontro per affermare i propri interessi particolari ma l'occasione per dare al Paese un sistema politico rappresentativo ed efficiente.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) apprezza la chiarezza dell'esposizione del senatore Villone, il quale ha sottolineato la propria preferenza per un sistema elettorale proporzionale che lasci alle forze politiche dopo le elezioni anche un'opzione circa le alleanze e la formazione dei governi. Altrettanto chiaramente egli esprime la più netta contrarietà a tale impostazione da parte del suo Gruppo, che ha costantemente sostenuto l'opzione bipolare e l'esigenza di affidare agli elettori la scelta dell'Esecutivo.

In tale contesto, ritiene che il sistema tedesco abbia operato in funzione bipolare in Germania solo per cause storiche contingenti; in Italia, invece, esso non potrebbe che cristallizzare la situazione politica attuale, connotata dalla presenza di numerosi partiti minori. Sottolinea inoltre la necessità di introdurre vincoli di coalizione effettivi e non solo di carattere morale o di mero annuncio.

Considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, si riserva di completare il suo intervento nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

118^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1191) Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Modifica dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(1230) Maria Luisa BOCCIA. – Modifica dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella precedente seduta era stata svolta la relazione e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte pertanto che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CARUSO (AN) rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), si dichiara favorevole all'emendamento 1.1.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano altresì favorevoli all'emendamento 1.2.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) chiede chiarimenti sulla seconda parte dell'emendamento. Mentre infatti è condivisibile la proposta di sopprimere il riferimento al Presidente della Giunta provinciale e al Sindaco come destinatari del reclamo, suscita qualche perplessità la soppressione anche del riferimento al garante dei diritti dei detenuti eventualmente nominato dalla Provincia o dal Comune.

Il senatore CARUSO (*AN*) fa presente che l'emendamento da lui proposto si muove in direzione di una razionalizzazione del sistema e del contenimento di quelli che vengono abitualmente definiti come costi della politica.

Infatti, nel momento in cui si tende a costruire una sorta di giurisdizionalizzazione del reclamo da parte dei detenuti, che sicuramente rafforza e rende più incisivi e concreti i poteri di organi, come i garanti dei diritti dei detenuti, che hanno attualmente esclusivamente compiti di osservazione non è opportuno approvare una norma che può avere un effetto inflattivo sulla nomina di queste figure, anche da parte di Comuni o Province di piccole dimensioni.

Concordano il senatore CENTARO (*FI*) e il RELATORE.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Nell'esprimere il suo parere favorevole sulle finalità sottese all'emendamento 1.3, che sono quelle di non costruire una sorta di giurisdizione speciale per i detenuti, ma di fornire uno strumento di tutela residuale rispetto a diritti che non sono attualmente adeguatamente protetti, il RELATORE propone di riformulare l'emendamento stesso, nel senso che sostituisca alle parole «o una condizione della reclamante diversa da quella prevista dalla legge» le altre «non diversamente tutelato».

Il presentatore CARUSO (*AN*) concorda con la riformulazione proposta.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*) pur condividendo le finalità dell'emendamento e la riformulazione proposta dal relatore, ritiene che debba essere comunque conservato un riferimento alla tutela di una «condizione del reclamante» accanto a quello relativo alla tutela di diritti.

Il presidente SALVI rileva che la complessità della questione esige un adeguato approfondimento e pertanto rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARUSO (AN) fa presente come gli emendamenti da lui presentati al disegno di legge testé esaminato testimoniano come egli ne condivida in pieno le finalità. Tuttavia egli rileva la necessità di approvare la nuova disciplina della tutela dei diritti dei detenuti senza prescindere dalle effettive condizioni, anche cronologiche, di applicabilità, alla luce dell'attuale stato dell'amministrazione penitenziaria, e pertanto ritiene che sarebbe opportuno acquisire sul punto, anche attraverso una specifica audizione informale, elementi di conoscenza da parte del Direttore dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Il presidente SALVI dà assicurazione al senatore Caruso che la questione da lui sollevata verrà discussa in Ufficio di Presidenza.

Il presidente Salvi rende altresì noto che il sottosegretario per la solidarietà sociale, Cecilia Donaggio, intervenuta ieri in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1050, gli ha chiesto di rettificare l'informazione data alla Commissione nella seduta di ieri circa la data della Conferenza sulla sperimentazione della figura dell'amministratore di sostegno, precisando che essa avrà luogo il 28 novembre e non il 3 dicembre 2007.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1191, 1230**

Art. 1.

1.1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, comma 1, lettera a), sopprimere le parole «al provveditore regionale».

1.2

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, comma 1, lettera b), sopprimere le parole «al presidente della giunta provinciale, al sindaco», nonché le parole «, dalla provincia e dal comune;».

1.3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, comma 2, sopprimere le parole « o la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.».

1.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

1.5

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole «o del provveditorato regionale».

1.6

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «e deve essere data indicazione delle norme che si intendono violate. Il direttore dell'istituto ha facoltà di delegare altro funzionario penitenziario che sia informato dei fatti, in relazione all'oggetto del reclamo comunicato.».

1.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, al comma 7, sostituire le parole «anche da parte della» con le seguenti: «che può essere proposto dal Ministro della Giustizia e, anche autonomamente, dal Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria.».

1.8

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, all'articolo 35 ivi richiamato, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'amministrazione penitenziaria si deve conformare alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza provvedendo a conferire all'istituto le risorse economiche e non economiche necessarie entro l'anno successivo a quello in cui diviene cosa giudicata il provvedimento oggetto del reclamo.».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

118^a Seduta*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, quali esponenti del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, l'amm. div. Alessandro Picchio, la dottoressa Rosa Notargiacomo, la professorressa Rossella Savarese, la ten. Debora Corbi, la dottoressa Maria Teresa Poli, l'avvocato Stefania Ciavattone e la dottoressa Concetta Zezza, accompagnati dal magg. Francesco Tanda e dalla signora Stefania De Santis.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato nelle Forze armate: audizione di esponenti del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza**

Dopo una introduzione del PRESIDENTE, hanno la parola l'amm. div. PICCHIO (illustra i compiti del Comitato consultivo, soffermandosi in particolare su alcuni dati riguardanti il personale militare femminile in servizio), la dott.ssa NOTARGIACOMO (sottolinea l'esigenza di affrontare in particolare alcuni aspetti, quali l'ingresso del personale femminile della CRI, la revisione dell'altezza del personale militare femminile e l'applicazione al mondo militare della normativa relativa al ricongiungimento dei nuclei familiari), la professoressa SAVARESE (si sofferma sulla propria esperienza relativa alla partecipazione all'attività del Comitato e alle visite ai vari reparti impegnati sul territorio, che le hanno dato prova della grande apertura dei vari comandanti), la ten. CORBI (dà conto della propria esperienza precedente all'arruolamento del personale femminile e finalizzata appunto a promuovere l'ingresso delle donne nelle Forze armate. Ritiene ora venuto il tempo di occuparsi di problematiche attinenti alla gestione della vita familiare, visto l'incremento numerico di coppie composte da coniugi entrambi militari), l'avvocato CIAVATTONE (sottolinea la delicatezza dei temi relativi alla conciliazione tra la vita familiare e i compiti militari e al ricongiungimento dei coniugi, segnalando che la condizione degli appartenenti alle Forze armate è più gravosa rispetto a quella degli altri lavoratori, anche in considerazione della forte mobilità dei militari sul territorio), la dottoressa POLI (ritiene che tra le principali problematiche da affrontare vi sia quella della possibilità di svolgere la funzione lavorativa e quella familiare allo stesso elevato livello qualitativo) e la dottoressa ZEZZA (segnala in particolare due criticità, riconducibili, a suo avviso, al limite massimo esistente per il reclutamento femminile, che permane con riferimento ad alcuni impieghi, e alle problematiche familiari).

Avanzano quindi richieste di chiarimenti e quesiti il senatore RAMPONI (AN) (domanda le ragioni del decremento delle domande di ingresso nelle Forze armate da parte di personale femminile nel 2007 e chiede chiarimenti in ordine a talune disuguaglianze percentuali riguardanti i ruoli di ufficiali, sottufficiali e truppa dei vari Corpi rispetto alla complessiva consistenza numerica del personale nei ruoli medesimi; ritiene infine che la funzione del Comitato sia in qualche modo oggi esaurita e che le problematiche vadano piuttosto ricondotte alla specifica competenza degli organi di rappresentanza militare), la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) (premessi che si sarebbe attesa un apporto più specifico da parte del Comitato, si chiede se esso si sia interrogato sulle problematiche connesse alla mancata equiparazione tra rapporti di fatto e di coniugio e sulle

conseguenze sovente asimmetriche che ne derivano; domanda inoltre se il Comitato si sia occupato della delicata tematica afferente alla possibile differenziazione tra uomo e donna nel campo della prevenzione, del controllo e della profilassi in connessione all'utilizzo di determinati materiali), la senatrice VILLECCO CALIPARI (*Ulivo*) (segnala l'importanza che il Comitato chiarisca quale supporto possano offrire i parlamentari in una fase oramai evolutiva della questione e domanda quale rapporto esso abbia con i COCER Interforze, all'interno dei quali è presente una sola donna) ed il senatore ZANONE (*Ulivo*) (si sofferma in particolare sulle problematiche connesse al disegno di legge n. 1761, che estende al personale militare la facoltà, già attribuita al personale civile, di permanere nella propria sede di lavoro in caso di maternità o paternità, chiedendo al riguardo l'opinione dei componenti del Comitato).

L'amm. div. PICCHIO, in sede di replica, precisa in particolare che la flessione del numero delle domande di arruolamento del personale femminile nel 2007 deriva da una complessiva riduzione degli arruolamenti e sottolinea che le più elevate presenze di personale femminile in servizio nel ruolo ufficiali conseguono dall'essere esso stato aperto per primo all'ingresso delle donne. Il dato particolarmente elevato riferito alla Marina deriva dalla presenza di ufficiali in ferma prefissata.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE, ringraziati gli intervenuti, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DE GREGORIO avverte che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00948 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

149^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico D'Antoni, e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi, e per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE a parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità pronunciata nella seduta notturna di ieri, ritiene di poter riammettere all'esame gli emendamenti 2.30 e 2.0.8, precedentemente dichiarati inammissibili. Egli osserva infatti che l'emendamento 2.30 contiene un mero errore materiale, che risulta corretto dai proponenti così da rendere ammissibile la proposta in questione, mentre l'emendamento 2.0.8, che presentava una incongruità tra la rubrica della disposizione, che configura un intervento normativo di interpretazione autentica, e il contenuto della disposizione stessa, è stato riformulato in un testo 2 che viene così riammesso all'esame. Il Presidente informa inoltre che il senatore Paolo Franco ha ritirato l'emendamento 5.92.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 successivi alla proposta 3.86, già illustrata nella precedente seduta.

In ordine alla proposta del relatore 3.111, il PRESIDENTE evidenzia la necessità di richiedere la relazione tecnica in ordine ai profili di quantificazione, richiesta su cui conviene la Commissione.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) precisa che intende illustrare l'emendamento 3.111, una volta acquisita la relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO illustra brevemente l'emendamento 3.88, osservando come esso configuri esclusivamente una rimodulazione di stanziamenti nella ripartizione degli stanziamenti per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 3.115, formulando osservazioni critiche in ordine a quanto affermato dal rappresentante del Governo in sede di illustrazione dell'emendamento 3.88, rilevando che il mondo della sanità pubblica è fortemente caratterizzato da iniziative progettuali finalizzate alla riduzione e al contenimento dei costi anche attraverso l'accentramento dei servizi tecnico - amministrativi e di alcuni servizi sanitari. Egli rileva che, allo stato attuale, la cessione e la rivendita di beni sanitari e non sanitari, nonché il riaddebito di servizi sanitari e non sanitari fra aziende sanitarie pubbliche appartenenti ad un medesimo sistema sanitario regionale sono assoggettati ad IVA. La proposta emendativa - precisa l'oratore - riconosce alle aziende sanitarie pubbliche la possibilità di riaddebitare, tra le aziende sanitarie appartenenti al medesimo sistema sanitario regionale, i beni e i servizi il cui approvvigionamento è accentrato in capo ad una di esse; ciò, ad avviso dell'oratore, senza aggravii contabili, dovuti alla necessità di impiantare una contabilità separata, che inficerebbe le efficienze gestionali ricercate.

Il senatore GRILLO (*FI*) illustra l'emendamento 3.121, rilevando come esso sia volto a favorire l'attività delle fondazioni bancarie che, anche grazie alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, sono riconosciute, a partire dal 1990, quali importantissimi attori privati operanti nel campo sociale, soprattutto in settori di grande rilievo quali la sanità, la cultura, l'istruzione. A puro titolo di esempio, egli ricorda che la Cariplo da tempo finanzia un fondo etico per la realizzazione di alloggi popolari da concedere in locazione, a prezzi ridotti, agli indigenti, agli extracomunitari, o agli studenti universitari fuori sede.

L'oratore rileva che l'emendamento in esame è volto a garantire un trattamento fiscale di favore per le fondazioni bancarie, prevedendo l'integrale deducibilità, dal reddito, delle erogazioni che le fondazioni effettuano in determinati settori. Ciò al fine di accrescere la disponibilità finanziaria che le fondazioni possono spendere a favore del territorio.

Il senatore TADDEI (*FI*) illustra l'emendamento 3.0.2, osservando preliminarmente che esso riproduce un intervento normativo già previsto in un autonomo disegno di legge da lui da tempo presentato, ma non ancora esaminato dalla Commissione competente. Tale intervento è volto ad assegnare alla Regione Basilicata la quota, spettante allo Stato, delle accise sulle benzine, sul gasolio, sul gas di petrolio liquefatto. Ciò a vantaggio degli abitanti della Basilicata, che potrebbero così beneficiare di una riduzione del prezzo alla pompa. Al riguardo egli rileva che i costi per lo Stato non sarebbero eccessivi, dal momento che la popolazione residente in Basilicata è esigua, a causa della forte emigrazione dal territorio dovuta alle difficili condizioni economiche in cui versa la Regione stessa e alle scarse possibilità di lavoro. L'oratore auspica che il rappresentante del Governo esprima un parere favorevole ed invita i colleghi ad un'attenta riflessione su un tema così delicato, sottolineando l'urgenza di adottare adeguati interventi a favore dei cittadini della Regione Basilicata, tenuto conto dei problemi di crescita economica di tali zone.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) illustra l'emendamento 3.0.5, volto ad una omogeneizzazione del trattamento delle rendite finanziarie. Rilevando come tale intervento sia conforme a quanto già previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, l'oratore fa rilevare che il credito d'imposta, pari al 7,5 per cento dei redditi di capitale, riconosciuto a coloro che siano possessori di buoni del tesoro non inferiori ad un determinato valore, può garantire un congruo aumento di gettito, che, secondo le finalità dell'emendamento, verrebbe finalizzato alla costituzione di un apposito fondo, volto a finanziare gli incrementi delle detrazioni per spese di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti, contribuendo così ad una notevole riduzione della pressione fiscale che grava sui redditi da lavoro.

Interviene brevemente la senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*), che chiede al Presidente di poter illustrare l'emendamento 3.0.7 in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, per ragioni di omogeneità di materia.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE invita il relatore a formulare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) rileva preliminarmente che chiederà l'accantonamento di numerosi emendamenti, sui quali ritiene opportuno svolgere un supplemento di riflessione. Quanto agli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 e 1.7, egli osserva che essi sono tutti volti a riformulare il comma 4 dell'articolo 1, relativo all'utilizzazione dell'extragettito, oggetto di un'ampia discussione anche in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007. In proposito, ritiene che la soluzione più adeguata sia quella contenuta nell'emendamento 1.3, purchè riformulato nel senso di

conservare, nel corpo del comma 4 dell'articolo 1, le parole: «qualora permanenti». Auspica quindi una convergenza sul testo dell'emendamento 1.3 così riformulato, sul quale esprime parere favorevole. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, mentre ritira la proposta 1.6 a sua firma, ritenendo che possa così risultare precluso il relativo subemendamento 1.6/1.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.7.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiarando di condividere altresì le proposte di riformulazione e gli inviti al ritiro avanzati dal relatore.

I senatori POLLEDRI (*LNP*) e VEGAS (*FI*) intervengono per dichiarare il loro voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.3 e l'invito al ritiro dell'emendamento 1.7, proposti dal relatore, dichiarando il proprio voto favorevole all'emendamento 1.3 così come riformulato in un testo 2.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte e separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

In ordine alla proposta 1.3 (testo 2), il senatore CICCANTI (*UDC*) esprime un orientamento critico sulla riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore, sul quale preannuncia il proprio voto contrario, atteso che la proposta rischia di introdurre delle ingiustificate discriminazioni tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi, soffermandosi, invece, sull'importanza dell'emendamento 1.5, che prevede degli interventi a favore delle famiglie.

Il senatore VEGAS (*FI*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.3 (testo 2) che non risponde alle conclamate finalità affermate di riduzione della pressione fiscale, soffermandosi invece sull'importanza di proseguire la lotta all'evasione fiscale. Rileva, quindi, che se il Governo non avesse previsto, con il disegno di legge finanziaria in esame, un aumento delle spese si sarebbero potute redistribuire ai cittadini le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'extragettito. Richiama, altresì, l'attenzione sull'importanza di prevedere degli interventi a favore delle famiglie, con particolare riguardo ai nuclei con numerosi figli a carico, evidenziando che alcune delle proposte emendative presentate dal suo gruppo si muovono in tale direzione.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*), in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.3 (testo 2), richiama la relazione fornita alla Commis-

sione dal Ministero dell'economia e delle finanze sui dati relativi alla lotta all'evasione fiscale, rilevando che i dati sulle risorse finanziarie derivanti dall'extragettito non risultano precisi nel loro ammontare e appaiono in contraddizione con i dati contenuti nella Nota di aggiornamento al DPEF. Critica, quindi, le scelte attuate dal Governo con il disegno di legge finanziaria in esame che produrranno un aumento delle spese, mentre rileva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo garantiscono una distribuzione delle risorse derivanti dall'extragettito alle fasce sociali più deboli. Si sofferma, inoltre, con toni critici, sui pregiudizi nei confronti dei lavoratori autonomi che, troppo spesso, vengono considerati, con superficialità, come evasori fiscali e conclude richiamando l'importanza di proseguire nell'azione di contrasto all'evasione fiscale e di sostenere le classi sociali più deboli anche in considerazione della difficile situazione economica.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ricorda gli interventi previsti dalla legge finanziaria dello scorso anno, lamentando l'assenza di una effettiva riduzione della pressione fiscale e il mancato raggiungimento degli obiettivi, fissati in quella sede, per garantire sviluppo ed equità sociale. A tale proposito giudica insufficienti gli interventi previsti a favore degli incapienti e si sofferma, in maniera critica, sul ruolo svolto negli ultimi anni dalle organizzazioni sindacali nel momento in cui si dovevano adottare delle scelte strategiche per lo sviluppo del Paese.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), a nome del suo gruppo, richiama alcune delle osservazioni svolte dai senatori di opposizione intervenuti, soffermandosi sull'importanza dell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge finanziaria per il 2008. Richiama, quindi, l'importanza di prevedere una restituzione delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e ricorda gli interventi previsti nella legge finanziaria dello scorso anno a favore degli incapienti che sono stati ripresi anche dal disegno di legge in esame. Richiamato, inoltre, l'intervento svolto dal senatore Vegas, ricorda che il pagamento delle tasse da parte dei cittadini consente di garantire agli stessi alcuni servizi essenziali e conclude richiamando l'attenzione sull'importanza delle politiche per la famiglia, che debbono concretizzarsi non solo attraverso la previsione di appositi interventi di natura fiscale, evidenziando come, in Italia, le difficoltà che affrontano le famiglie sono sempre più legate a problemi di natura salariale.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), in relazione alle problematiche emerse nel corso del dibattito, rileva come il Governo abbia dedicato, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, un'ampia attenzione alle esigenze dei percettori di redditi di lavoro autonomo, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali per ricavi inferiori a 30.000 euro annui. Osserva, tuttavia, che si è reso altresì necessario disporre interventi volti al sostegno delle famiglie titolari di reddito di lavoro dipendente, prevedendo di desti-

nare le risorse derivanti dalle eventuali maggiori entrate tributarie alla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti a basso reddito.

Il sottosegretario GRANDI, rispondendo ai quesiti posti nel dibattito, si sofferma sulla natura strutturale dell'extra gettito, in quanto legato all'emergere di aree tradizionalmente connesse all'evasione e all'elusione. In questo quadro, l'emendamento 1.3 (testo 2) si colloca nella prospettiva di estendere in favore degli incapienti, limitatamente all'anno 2008, le iniziative già adottate lo scorso agosto nei confronti dei pensionati a basso reddito. Associandosi alle considerazioni espresse dal relatore Legnini, sottolinea, tuttavia, come si sia tenuto nel debito conto anche delle esigenze dei lavoratori autonomi, con particolare riguardo al regime di tassazione dei redditi di impresa e dei profitti, nonché attraverso interventi in favore di piccole imprese con ricavi inferiori a 30.000 euro.

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione sull'emendamento in esame, sottolineando le proprie perplessità in merito ad una norma che considera spendibili, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, delle risorse derivanti da possibili maggiori entrate, prima ancora del loro definitivo accertamento.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 (testo 2) viene approvato dalla Commissione.

L'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.5 e preannuncia il proprio voto favorevole al riguardo. Ritiene infatti che il Governo, contrariamente agli impegni assunti in vista del *Family Day*, non abbia dedicato la necessaria attenzione alle esigenze della famiglia, mancando di destinare quota parte delle risorse derivanti dall'extra gettito all'adozione di idonee iniziative al riguardo .

Posto in votazione, l'emendamento 1.5 è respinto dalla Commissione.

Su proposta del presidente MORANDO, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta notturna odierna, già convocata alle ore 21.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 1.

1.3 (testo 2)

BARBOLINI, GIOVANNI BATTAGLIA, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, FUDA, PECORARO SCANIO, PEGORER, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 4, sostituire le parole da: «a riduzioni» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008 a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

Art. 2.

2.30

BONADONNA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge alle unità immobiliari ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari e dei loro consorzi comunque denominati, non si applica l'imposta comunale sugli immobili (ICI). I soggetti di cui al presente comma, d'intesa con la Regione, dovranno destinare i maggiori risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma a programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. I soggetti di cui al presente comma invieranno ai Ministeri competenti e alle commissioni parlamentari competenti relazioni annuali sull'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione del presente comma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 95.000;
2009: - 95.000;
2010: - 95.000.

2.0.8 (Testo 2)

GALARDI, BATTAGLIA Giovanni, MELE, BELLINI, BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento dei scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economie e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000;

150^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente MORANDO comunica che si riprenderà dall'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

A parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità, pronunciata nella seduta notturna di ieri, avverte che gli emendamenti 2.29 e 3.23 sono ammissibili. In particolare, osserva che nell'emendamento 2.29 l'indicazione del 2007 deve intendersi riferita al 2008, quale anno a decorrere dal quale è attribuita ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche una somma pari a 150 euro. Con riferimento all'emendamento 3.23, sottolinea che la proposta viene eccezionalmente riammessa nonostante il rinvio ad una maxi copertura. Si tratta di una prassi che la Commissione intende evitare in futuro, quindi invita a non considerare come precedente questa riammissione. Dichiarò infine inammissibili i subemendamenti 2.13 (testo 2)/2 e 3.4/2.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore BALDASSARRI (AN) sull'emendamento 2.0.26, il relatore LEGNINI (*Ulivo*), nello svolgere talune considerazioni sulla disposizione relativa al regime di detraibilità dell'ICI sulla prima casa, dà conto dei principali nodi problematici emersi nel dibattito, riconducibili, da un lato, nella fissazione di un tetto reddituale e, dall'altro, nella indeterminatezza delle modalità dei trasferimenti interamente sostitutivi ai Comuni. Una risposta a tali questioni è contenuta nel proprio emendamento 2.13 (testo 2), in riferimento al quale sottolinea la necessità di un approfondimento dei profili relativi alla copertura finanziaria.

Procede quindi alla puntuale espressione dei pareri sulle singole proposte emendative. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.7 e 2.12, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.9 e 2.10. Dopo aver proposto l'accantonamento del proprio emendamento 2.13 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.17. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento 2.20, il quale interviene sulla questione relativa alla detraibilità degli interessi passivi dei mutui. Al riguardo osserva come siano numerose le proposte volte ad incidere su tale tematica di indubbio rilievo, le quali, però risultano eccessivamente onerose sul piano finanziario.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.22, 2.23, 2.26, del quale condivide, nonostante l'onerosità, gli obiettivi, nonché sulle proposte emendative 2.27, 2.28, 2.29 e 2.0.3.

Dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento 2.30, il quale, seppur condivisibile nel merito, risulta eccessivamente oneroso sul piano finanziario.

Pur apprezzando le finalità sociali della proposta, esprime un orientamento negativo sull'emendamento 2.31, che prevede un'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per i possessori di un'unica casa adibita a propria abitazione, ad eccezione di quelle rientranti all'interno di alcune particolari categorie catastali, nonché per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, a causa dei profili relativi alla copertura dell'emendamento. Dopo aver manifestato un avviso sfavorevole alla proposta 2.32, valuta invece positivamente l'emendamento 2.33 – purché riformulato in un testo 2 senza la copertura finanziaria, in quanto non oneroso – che interviene sulle modalità di rimborso, per quota, delle minori imposte correlate alla detrazione ICI ai singoli comuni compresi nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Esprime indi un indirizzo contrario alle proposte 2.34, 2.35, 2.36 e 2.38, mentre l'emendamento 2.39 è stato ritirato; l'emendamento 2.41, prosegue il relatore, eleva i limiti delle detrazioni complessivamente spettanti ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale: tuttavia, pur valutandone positivamente il rilievo sociale, il parere è contrario alla luce degli oneri finanziari correlati.

L'orientamento è inoltre negativo sulle proposte 2.42, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.50, 2.51 e 2.52; in merito all'emendamento 2.56, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprime quindi avviso negativo sugli emendamenti 2.57 e 2.58, e propone altresì di accantonare la proposta 2.59, diretta alla reintroduzione di una detrazione per i costi sostenuti per asili nido e scuole materne, per concentrare in un'unica occasione l'esame di tutti gli emendamenti aventi tale oggetto.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 2.59 viene accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita quindi i proponenti al ritiro degli emendamenti 2.60, 2.61, 2.64 e 2.65, esprimendo, in alternativa, avviso contrario, e si pronuncia altresì in senso negativo sulle proposte 2.62, 2.63, 2.67 e 2.68 (volta a prevedere l'applicazione di una clausola di salvaguardia, ai fini della determinazione dell'IRPEF sui trattamenti di fine rapporto e sulle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro), mentre propone di accantonare la proposta 2.69, volta a incrementare la percentuale di detraibilità degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 2.69 viene accantonato.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) sollecita poi il ritiro delle proposte 2.70, diretta a innalzare il limite massimo delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, e 2.75, che incrementa il livello delle detrazioni spettanti per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, esprimendo, in alternativa, un parere contrario; manifesta indi un avviso negativo sugli emendamenti 2.71, 2.72 e 2.77.

Il presidente MORANDO dispone, su proposta del RELATORE, l'accantonamento della proposta 2.78, sulla quale era stata richiesta al Governo, nella seduta notturna del 23 ottobre scorso, la predisposizione della relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 2.80 e 2.83, il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita i presentatori al ritiro delle proposte 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.95 e 2.96, manifestando, in alternativa, un orientamento negativo. Si riserva poi una valutazione dell'emendamento 2.97, volto a introdurre una detrazione di imposta per le spese relative all'acquisto e all'installazione di impianti per il trattamento di acqua potabile ad uso alimentare: in proposito ritiene necessario un approfondimento sui profili di carattere finanziario.

Sollecita poi il ritiro degli emendamenti 2.98, 2.99 e 2.103, pronunciandosi negativamente sugli emendamenti 2.102, 2.104, 2.105 e 2.106. Rivolge inoltre un invito al ritiro delle proposte 2.107 e 2.108, altrimenti l'avviso è contrario.

Quanto all'emendamento 2.110, volto a introdurre una detrazione di imposta per le spese relative agli asili nido, ne propone l'accantonamento, in analogia con la proposta 2.59 che concerne la medesima tematica.

Non facendosi osservazioni, il presidente MORANDO dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.110 in analogia con quanto deciso per la proposta 2.59.

Dopo aver manifestato un indirizzo contrario sugli emendamenti 2.112 e 2.114 e aver altresì invitato i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.117 e 2.119, il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si sofferma sulla proposta 2.120, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione e donazione per i trasferimenti aziendali in favore dei discendenti, la quale integra la relativa disciplina, prevedendo la non soggezione all'imposta anche per i trasferimenti in favore del coniuge superstite. Osservato che tale integrazione non appare, a suo avviso, di carattere innovativo, e pur condividendo il merito della proposta emendativa, ritiene tuttavia necessario acquisire da parte del Governo la conferma che essa sia neutra sotto il profilo finanziario, subordinando, pertanto, la propria valutazione favorevole al positivo esito di tale verifica.

Sollecita indi il ritiro della proposta 2.121, esprimendo altrimenti un avviso contrario, e si pronuncia altresì in senso negativo sugli emendamenti 2.123, 2.0.2 e 93.0.5 (esaminato in questa fase perché la copertura viene riferita all'articolo 2 del disegno di legge). L'orientamento del relatore è inoltre negativo sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.7.

In merito all'emendamento 2.0.8, il quale – rammenta il PRESIDENTE – è stato riammesso all'esame, dopo la riformulazione in un testo 2, il RELATORE, pur esprimendo condivisione per il contenuto sostanziale della proposta emendativa, manifesta dubbi in ordine ai profili relativi alla copertura e dichiara, pertanto, di volerne rimettere la valutazione al Governo.

Il presidente MORANDO dispone quindi, in relazione all'emendamento 2.0.8 (testo 2), l'accantonamento dell'esame, per ulteriori approfondimenti sui profili di carattere finanziario.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, mentre invita i firmatari degli emendamenti 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14 a ritirarli. Si pronuncia anche in senso contrario sull'emendamento 2.0.15, mentre con riferimento alla proposta emendativa 2.0.16 invita i firmatari al ritiro, in quanto esso tratta un tema più strettamente connesso al *welfare*, che sarà affrontato in occasione dell'esame del disegno di legge in materia previdenziale collegato alla manovra finanziaria. Sull'emendamento 2.0.20 il parere è contrario. Quanto al subemendamento 2.0.22/1, propone un accantonamento atteso

che l'emendamento 2.0.22 a sua firma, cui esso si riferisce, necessita di un ulteriore approfondimento. Quest'ultima proposta emendativa, di cui sottolineo comunque la rilevanza, è finalizzata ad introdurre una detrazione aggiuntiva per le donne lavoratrici con figli a carico, che si applicherebbe a tutti i tipi di attività lavorativa. Essa richiede pertanto una copertura finanziaria considerevole, il cui ammontare è stato individuato in accordo con il Governo ma la cui copertura deve essere ancora definita. Si pronuncia a favore dell'accantonamento anche in ordine all'emendamento 2.0.23, a prima firma del senatore Vegas, che affronta il tema della casa in modo molto innovativo, attraverso la creazione di un Fondo rotativo per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, le cui risorse sono prelevate dagli stanziamenti a qualunque titolo erogati dallo Stato alla società Sviluppo Italia s.p.a.. Manifesta poi un avviso contrario sugli emendamenti 2.0.24, 2.0.25, 2.0.27 e 2.0.28, mentre gli emendamenti 2.0.26 e 2.0.29 – rammenta il PRESIDENTE – sono inammissibili. L'orientamento è negativo anche sugli emendamenti 2.0.30 e 2.0.31.

La Commissione conviene quindi con la proposta del relatore di accantonare il subemendamento 2.0.22/1 e gli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, motivandolo però in base a diversi presupposti. Laddove infatti il relatore ha proposto un accantonamento per valutare gli effetti finanziari della copertura prevista, nel condividere l'orientamento, adduce argomentazioni ulteriori. Asserisce quindi che i singoli interventi contenuti negli emendamenti costituiscono un cumulo progressivo di nuove esenzioni fiscali che si sommano a quelle esistenti, erodendo così la base imponibile. Pertanto, l'approfondimento è necessario per attribuire unitarietà al disegno complessivo in materia tributaria dato che, a fronte dell'unicità di obiettivi, si registra una pluralità di soluzioni avanzate. Con particolare riguardo alle iniziative concernenti la famiglia, giudica meritevoli le proposte ipotizzate, specialmente quelle orientate a conciliare i tempi di lavoro con le esigenze delle madri con figli a carico. Tuttavia urge a suo avviso una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti nel quadro delle compatibilità finanziarie, atteso che interventi come l'incremento degli asili nido e le detrazioni fiscali, pur avendo identici scopi, hanno ricadute diverse in termini redistributivi e di oneri. Passando al tema delle abitazioni, concorda con le considerazioni del relatore sull'opportunità di esaminare a fondo la proposta dal senatore Vegas circa l'uso delle risorse di Sviluppo Italia s.p.a., tanto più che essa si affianca ad altre iniziative dell'Esecutivo sui sussidi per gli affitti sostenuti dalle famiglie a basso reddito e sull'edilizia convenzionata. Comunica poi che il Governo si riserva di valutare successivamente l'emendamento della senatrice Thaler volto ad apportare una correzione tecnica in materia di successioni, onde verificare l'assenza di oneri, e analoga riflessione sarà condotta sull'emendamento 2.0.8 (testo 2).

Precisa, infine, circa la proposta emendativa 2.69 del senatore Calderoli riferita alla questione della deducibilità degli interessi passivi che, a differenza di altri emendamenti, essa prevede inopinatamente la decorrenza al periodo di imposta 2007.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 2.

2.2 (Testo 2)

RUBINATO, MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, TONINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sopprimere i commi 1 e 2;
- b) Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

1) premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: "Detrazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale";

2) alla lettera d), al comma 1-*quater*, premettere il seguente: «01-*quater*. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, spetta una detrazione dall'imposta pari a euro 200 se il reddito complessivo non supera euro 25.000; euro 100 se il reddito complessivo non supera euro 50.000»;

3) alla lettera d), ai commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, le parole: «1-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «1-*quater*»;

4) alla lettera d), comma 1-*quinqies* sopprimere la parola: «lo-cata»;

5) alla lettera d), comma 1-*quinqies* sopprimere le parole: «del contratto di locazione».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

2.13 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
2010: - 60.000.

2.33 (testo 2)

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.0.8 (Testo 2)

GALARDI, BATTAGLIA Giovanni, MELE, BELLINI, BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi,

qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento dei scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economie e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

134^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario TONONI risponde all'interrogazione n. 3-00913 del senatore Fuda, sugli interventi a favore del sistema imprenditoriale calabrese, dando conto della crescita del sistema finanziario meridionale, soprattutto in termini di qualità ed efficienza dell'offerta bancaria. Dopo aver osservato che si è attenuato il divario tra i tassi applicati alle imprese meridionali e quelli relativi alle imprese settentrionali, nella componente a medio e lungo termine del credito, sottolinea che il differenziale sui crediti a breve termine, tuttora esistente, va addebitato alla rischiosità di essi

nelle regioni meridionali. Pertanto tale diversità, più che essere riconducibile alle caratteristiche patrimoniali e finanziarie delle imprese, discende dall'elevata aliquota di insolvenze esistente nell'Italia meridionale e in particolare in Calabria.

Il Sottosegretario si sofferma quindi sulle diseconomie esterne che influenzano il sistema imprenditoriale della Calabria, e che determinano quindi un maggior costo dei finanziamenti a breve termine.

Conclude dando compiutamente conto delle iniziative dirette a migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese, citando a titolo di esempio, la previsione di un fondo di garanzia dello Stato, in favore delle PMI, per la copertura dei rischi sui mutui contratti.

Dichiarandosi parzialmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, il senatore FUDA (*Misto-PDM*) rileva criticamente che essa elude la questione di fondo, rappresentata dal persistere di una politica creditizia restrittiva nei confronti delle piccole e medie imprese della Regione Calabria. Rammenta quindi che tale ente aveva previsto la concessione di finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve termine nei confronti del sistema bancario: in proposito, commenta negativamente il fatto che le domande di finanziamento presentate dalle imprese risultano accolte in misura molto ridotta, come dimostra una documentazione che consegna alla Commissione. Da tali dati si evince che soltanto gli istituti di credito con un maggiore radicamento sul territorio hanno provveduto a erogare gli importi richiesti e che, sotto altro profilo, il limite massimo delle erogazioni effettuate ammonta a 400 mila euro, penalizzando quindi le imprese artigianali.

In conclusione, pur prendendo atto degli elementi di fragilità del sistema economico della Regione Calabria, che limitano l'operatività delle imprese ivi presenti, rinnova la sollecitazione al Governo affinché adotti concrete iniziative nei confronti del sistema bancario, ai fini del sostegno all'apparato produttivo, anche in vista della prossima attuazione della direttiva europea denominata «Basilea 2».

Il presidente BENVENUTO reputa quindi opportuna come richiesto dal senatore Fuda, un'integrazione degli elementi offerti con la risposta.

Il sottosegretario TONONI risponde all'interrogazione n. 3-00916 del senatore Benvenuto, sulla nuova rete di vendita dei giochi pubblici, soffermandosi innanzitutto sul nuovo sistema introdotto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006. Dà inoltre analiticamente conto dell'attività amministrativa e tecnico-operativa dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito dell'assegnazione dei diritti sportivi e ippici prevista dalla legge. Il procedimento si è concluso con la stipula di circa 170 concessioni, con il rilascio di un volume complessivo di 3.970 autorizzazioni tra diritti sportivi e diritti ippici.

L'oratore pone altresì in rilievo le criticità emerse nell'attivazione dei singoli punti di vendita, e consistenti in una serie di difficoltà di carattere

sia operativo che amministrativo. Tali elementi hanno contribuito, egli prosegue, al consistente calo della raccolta dei concorsi pronostici sportivi, lamentata dall'interrogante. Ciò posto, l'AAMS ha precisato che l'attuale situazione è tuttavia da considerarsi fisiologica, attesa la complessità delle operazioni dirette alla creazione di una nuova rete di giochi pubblici.

Dopo aver illustrato le misure amministrative adottate dall'AAMS per favorire il passaggio al nuovo sistema, al fine di supportare la domanda di gioco e la connessa raccolta, il Sottosegretario fa infine presente che il Governo ha previsto, nell'ambito del decreto-legge n. 159 del 2007, la trasformazione dell'AAMS in un'agenzia fiscale al fine di potenziarne l'azione amministrativa nel settore dei giochi pubblici.

Pur dando atto al Sottosegretario della celerità nella risposta alla propria interrogazione, il presidente BENVENUTO si dichiara insoddisfatto, osservando, dopo aver rammentato che la Commissione ha sollecitato un intervento del vice ministro Visco sulla specifica questione, che la risposta offerta appare elusiva rispetto all'analisi delle cause del calo della raccolta dei concorsi pronostici di carattere sportivo. Sottolinea quindi criticamente il dato rappresentato dalla forte contrazione del numero dei punti di vendita al pubblico relativi al concorso pronostici «Totocalcio». Pur condividendo in linea generale l'obiettivo del contrasto al gioco illegale, esprime tuttavia profonda preoccupazione per il fatto che con la consistente riduzione delle ricevitorie (e il connesso decremento delle entrate) potrebbe determinarsi un ampliamento del fenomeno delle scommesse illegali.

Dopo aver rammentato che anche presso la Camera dei deputati è stata sollevata la medesima questione e che la trasformazione dell'AAMS in un'agenzia fiscale rappresenta solo una delle possibili ipotesi di soluzione, osserva che il disegno di riordino del settore dei giochi pubblici sembra aver inopinatamente ridimensionato un'importante componente della rete caratterizzata da tradizioni e patrimonio di professionalità estremo rilievo.

Il sottosegretario TONONI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01013 dei senatori Eufemi ed altri e 3-01017 dei senatori Ventucci ed altri, sull'utilizzo di strumenti di finanza derivata da parte di enti locali, riepilogando il processo normativo che ha ad essi consentito l'effettuazione di operazioni in strumenti derivati. Dopo aver commentato i limiti e le condizioni normativamente previste al compimento di dette operazioni, osserva che, secondo i dati contenuti nella relazione annuale della Banca d'Italia del maggio 2007, il debito contratto degli enti territoriali è pari, alla fine del 2006, al 7,3 per cento del prodotto interno lordo.

Dopo aver richiamato le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007, sull'obbligo di informare il Ministero dell'economia e delle finanze dei contratti concernenti le operazioni in strumenti di finanza derivata, l'oratore focalizza l'attenzione sulle peculiarità di tale fenomeno rispetto all'operatività dei soggetti privati.

Dà quindi compiutamente conto dei diversi livelli di tutela degli investitori previsti dalla direttiva 2004/39/CE (cosiddetta MiFID), che innova la disciplina relativa alla prestazione dei servizi di investimento, e si sofferma poi sull'attività di monitoraggio dello Stato sull'utilizzazione di strumenti derivati da parte degli enti territoriali, citando in particolare la già richiamata disposizione della legge finanziaria per il 2007 che prevede l'inefficacia del contratto in caso di mancata trasmissione dello stesso al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decorrenza dal 2002, prosegue, il numero di contratti comunicati è stimato in quasi 900, con un dato medio annuo di 150, comprensivo anche delle operazioni rinegoziate. La distribuzione del fenomeno è piuttosto ampia, posto che finora risultano aver concluso operazioni derivate 17 regioni, 45 province, 459 comuni e 4 comunità montane, per un totale di 525 enti.

Sulla base di una documentazione della centrale dei rischi della Banca d'Italia, che consegna alla Commissione, il Sottosegretario evidenzia che l'esposizione finanziaria verso le amministrazioni locali, avvertendo che non si è tenuto conto di contratti stipulati con banche estere, è quantificabile, fino ad agosto 2007, in un volume complessivo di un miliardo e 55 milioni di euro, mentre le regioni con la maggiore operatività in derivati risultano, rispettivamente, la Campania, con 261 milioni di euro, e il Piemonte con 219 milioni.

Per quanto riguarda invece il ruolo dell'attuale Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, richiamato nelle interrogazioni, a suo tempo svolto in qualità di consulente di un'importante società finanziaria, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, specifica che tale attività si è limitata a una consulenza amministrativa di carattere generale.

Dopo aver sottolineato che già con la legge finanziaria per il 2007 il Governo ha ampiamente testimoniato la propria attenzione sul tema della finanza derivata, pur nella consapevolezza che occorre valutare l'adozione di una linea di intervento più complessiva, l'oratore ribadisce che le operazioni derivate sono consentite unicamente per coprire il rischio di una passività sottostante. Sottolinea pertanto che l'ipotesi di attribuire a un'autorità centrale il potere di autorizzare le predette operazioni finanziarie comporterebbe la necessità di riconoscere anche la potestà di sindacare le scelte di indebitamento compiute dalle amministrazioni locali.

Dichiarandosi completamente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, il senatore EUFEMI (*UDC*) evidenzia con preoccupazione la crescente tendenza degli enti locali a ricorrere a strumenti connotati da un elevatissimo rischio finanziario. Dopo aver espresso sorpresa per la presenza anche delle comunità montane tra i soggetti interessati dal fenomeno, sottolinea che i livelli di indebitamento raggiunti dagli enti locali minacciano di divenire insostenibili. In aggiunta, osserva altresì che le decisioni di ristrutturazione del debito influenzano in misura incisiva anche gli esercizi finanziari successivi e quindi di volta in volta anche le diverse amministrazioni succedentisi. Il volume complessivo dell'operatività in derivati evidenzia inoltre una dinamica di crescita del debito delle ammi-

nistrizioni locali assolutamente non in linea con i vincoli finanziari previsti.

In relazione al ruolo del ministro Lanzillotta, giudica elusiva la risposta del sottosegretario, atteso l'innegabile rilievo dell'incarico da essa ricoperto in precedenza e in considerazione anche del ruolo svolto dello stesso Ministro nell'ambito del Governo di centro sinistra.

Riprendendo l'intervento sulla finanza locale, osserva criticamente che le attuali dimensioni del fenomeno dei derivati evocano una responsabilità diretta delle autorità di vigilanza di settore, mentre, d'altro canto, appare indiscutibile che gli intermediari finanziari tendono ad addossare il rischio economico alla platea degli investitori, stante l'esistente asimmetria informativa. Occorre, a suo avviso, affrontare la questione già nel corso dell'attività emendativa al disegno di legge finanziaria per il 2008, muovendo dall'ipotesi di prevedere una sospensione dell'efficacia dei contratti su strumenti derivati.

Il senatore VENTUCCI (*FI*) si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta ed esprime altresì il timore che il crescente ricorso alla finanza derivata sia sintomatico di una certa disinvoltura delle classi amministrative locali nell'elaborazione delle scelte di politica finanziaria predette. Dopo aver ricordato che già la Corte dei conti aveva richiamato l'attenzione delle istituzioni sul fenomeno, in particolare per la tenuta dell'equilibrio finanziario degli enti territoriali, rileva criticamente che la risposta del Governo si limita ad offrire una fotografia statica della situazione attuale, senza prospettare alcuna concreta linea di intervento.

In merito al ruolo del ministro Lanzillotta, come richiamato nell'interrogazione, sui rapporti con la pubblica amministrazione, ritiene che i caratteri e i contenuti di esso vadano lasciati all'apprezzamento dell'opinione pubblica.

Da ultimo osserva che secondo la relazione del Governo sui risultati della lotta all'evasione fiscale, il positivo andamento del gettito delle entrate tributarie sarebbe ascrivibile a merito della politica economica dell'esecutivo di centro destra.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BENVENUTO osserva che i dati concernenti i derivati pongono l'obiettivo necessaria di approfondire il ruolo svolto dagli intermediari esteri sul fenomeno. Propone pertanto di rimettere a una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza la definizione delle modalità con le quali affrontare la tematica, così come per l'analisi della relazione governativa concernente i risultati della lotta all'evasione fiscale.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ravvisa l'esigenza che la Commissione dedichi quanto prima un'ampia discussione ai contenuti della citata relazione governativa.

Il senatore CURTO (*AN*) si associa, ritenendo necessario l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze. Sollecita infine l'accelerazione dell'*iter* relativo alla proposta di indagine conoscitiva sulla gestione delle partecipazioni statali.

Convenendo con le sollecitazioni avanzate, il presidente BENVENUTO dichiara che ne terrà conto in sede di organizzazione dei lavori della Commissione.

In relazione all'emendamento a propria prima firma, presentato, per l'esame in Assemblea, al decreto-legge n. 159 del 2007, e volto a introdurre norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali, la senatrice BONFRISCO (*FI*), alla luce delle indicazioni emerse durante lo svolgimento delle interrogazioni, sottolinea l'estrema rilevanza della prospettiva che i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione convergano su una proposta emendativa, ritenendo che l'esame del provvedimento d'urgenza rappresenti la sede più appropriata per affrontare il problema. In ragione di tale convincimento dichiara che non intende accogliere la richiesta di ritiro formulata dal relatore su tale provvedimento.

Propone, infine, che le Commissioni 5^a e 6^a procedano congiuntamente a un'indagine conoscitiva per analizzare il fenomeno, focalizzando l'attenzione anche sul ruolo delle banche straniere.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) condivide le argomentazioni svolte dalla senatrice Bonfrisco e conviene altresì anche con la sollecitazione del senatore Curto.

Pur non disconoscendo in linea di massima il valore politico di un'ampia convergenza sull'emendamento presentato dalla senatrice Bonfrisco, il presidente BENVENUTO osserva che tale proposta emendativa potrebbe essere esaminata anche in relazione al disegno di legge finanziaria. Per quanto riguarda la proposta di una procedura conoscitiva sugli strumenti di finanza derivata, ritiene che essa debba essere valutata in sede di Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 9,25.

135^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto» (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 20 giugno 2007, n. 77 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre scorso.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, predisposto sulla scorta delle osservazioni ricevute dai soggetti invitati ad esprimersi sul provvedimento e sulla base di ulteriori indicazioni fatte pervenire alla Presidenza da alcuni componenti della Commissione.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

esprime in premessa un'osservazione concernente le scelte compiute con l'approvazione della direttiva 2004/25/CE, che rappresenta il frutto di un compromesso raggiunto in sede comunitaria volto a contemplare le esigenze dei diversi ordinamenti degli Stati membri e quella di armonizzare la disciplina europea in materia di offerta pubblica di acquisto. In proposito, la Commissione ritiene che l'accordo raggiunto in sede comunitaria presenti dei limiti e che quindi necessiti di una revisione, atteso che la stessa Commissione europea nella relazione sullo stato di attuazione della citata direttiva, nel febbraio 2007, ha rilevato che la direttiva risulta recepita da 17 Stati membri e che comunque numerosi Stati membri hanno optato per la non applicazione delle disposizioni facoltative in materia di regola di passività e regola di neutralizzazione, finalizzate a limitare le azioni difensive della società oggetto di offerta pubblica di acquisto. È quindi opinione diffusa quella di rivedere, una volta analizzato lo stato di attuazione, la direttiva entro il 2011.

La Commissione, quindi, condivide pienamente tale obiettivo e sollecita il Governo italiano a porre in essere le iniziative necessarie affinché il termine del 2011 non sia prorogato, ma costituisca l'occasione per una effettiva armonizzazione della disciplina.

Considerato che:

la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto costituisce un elemento fondamentale dell'operare dei mercati regolamentati e rappresenta un elemento caratterizzante del funzionamento degli stessi in termini di contendibilità del controllo e di tutela degli azionisti di minoranza, determinando la qualità, l'efficienza e la trasparenza del mercato finanziario nazionale;

attraverso tale disciplina il principio della tutela degli azionisti di minoranza si traduce nella riduzione, quanto più ampia possibile, del rischio che l'offerta pubblica di acquisto costituisca l'occasione per «un'indebita estrazione di valore» a vantaggio dell'azionista di controllo;

che la vigente disciplina recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria rappresenta un presidio valido, equilibrato e ragionevole alla tutela degli interessi contrapposti tra la libera contendibilità del controllo e gli interessi degli azionisti di minoranza;

il Governo ha opportunamente scelto di recepire pressoché integralmente lo spirito della direttiva prevedendo, a differenza di tutti i maggiori Paesi europei, di introdurre una disciplina vincolante in materia di azioni difensive;

tale scelta costituisce un valore strategico fondamentale ai fini di una richiesta di revisione della direttiva nei termini citati;

tenuto conto dell'informazione resa alla Commissione dal Governo circa i principi ispiratori dello schema di decreto legislativo.

Tenuto altresì conto che:

le scelte compiute consentono di non snaturare il *favor* verso il mutamento del controllo societario, e nello stesso tempo, consentono alla società oggetto dell'offerta di competere in parità di condizioni;

la scelta di rendere inderogabile il regime delle azioni difensive per contrastare l'OPA, pur essendo pressoché isolata tra gli Stati membri che hanno recepito la direttiva, è riequilibrato dalla facoltà della società «obiettivo» di disapplicare le regole difensive qualora il soggetto offerente, in base alla propria normativa interna, non è tenuto ad applicare regole equivalenti (la clausola di reciprocità);

l'adozione della clausola di reciprocità potrebbe rappresentare un indirizzo in contraddizione rispetto all'ampliamento della contendibilità delle quote di controllo: da un alto, essa risponde all'obiettivo di porre sullo stesso piano le società nazionali rispetto ad eventuali offerenti straniere, dall'altro appare comunque essere una clausola, da applicare in maniera equilibrata, di natura eccezionale e che serva da stimolo ad una sempre maggiore omogeneità in campo europeo;

tale scelta non sembra comprimere la contendibilità, ma pone un quadro normativo certo sia per gli offerenti che per tutti i detentori di azioni della società oggetto dell'offerta;

l'inderogabilità della regola di neutralizzazione, non essendo diretta a tutti gli strumenti di difesa strutturale, potrebbe comunque indurre effetti di ristrutturazione della catena di controllo delle società tali da rendere meno trasparenti gli assetti proprietari, in particolare con il ricorso a strutture piramidali o *holding* in funzione di patto parasociale;

l'obbligatorietà delle regole difensive mette sullo stesso piano e elimina disarmonie applicative anche nel regime interno tra società cui titoli sono trattati sul mercato regolamentato interno;

è opportuno confermare la soglia del 30 per cento del capitale quale limite al superamento del quale scatta l'OPA obbligatoria, ma appare opportuno riflettere sulla possibilità che tale soglia possa essere, tramite l'intervento della CONSOB reso più flessibile nel caso di percentuali inferiori – come nel caso di società ad azionariato diffuso – che consentono di detenere l'effettivo controllo delle società;

la tutela degli azionisti di minoranza e dei piccoli risparmiatori è maggiormente tutelata dalle nuove disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'offerta obbligatoria totalitaria, poiché si prevede che il prezzo non debba essere inferiore a quello più alto pagato dall'of-

ferente, mentre la media degli acquisti effettuati negli ultimi mesi – come previsto dalla legislazione vigente – diventa un caso residuale in caso di mancanza di offerte dell'offerente;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 101-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di escludere dagli obblighi informativi e dagli altri obblighi richiamati dal medesimo comma 3 anche le offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni proprie;

b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 101-*bis* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che le fattispecie di azione di concerto di cui al comma 4 del medesimo articolo 101-*bis* «assumono rilievo anche congiuntamente fra di loro», valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la portata della norma;

c) con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF, introdotta dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di assicurare la massima rapidità possibile alle procedure di approvazione del documento di offerta, in particolare verificando la possibilità di ridurre i tempi, previsti dal comma 4, per l'acquisizione da parte della CONSOB di informazioni supplementari, nonché di precisare, al medesimo comma, i termini entro i quali le eventuali altre autorità interessate devono pronunciarsi;

d) sempre con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, in presenza di indiscrezioni diffuse tra il pubblico circa una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali acquirenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6, del TUF, i quali disciplinano le richieste di informazioni che la CONSOB può avanzare, al fine di consentire l'applicazione di tali previsioni non solo agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli azionisti rilevanti, ai partecipanti a patti di sindacato ed agli esponenti aziendali, ma anche ai potenziali offerenti;

e) con riferimento al comma 7 della nuova formulazione dell'articolo 102 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il testo della disposizione, al fine di chiarire che i poteri di vigilanza della CONSOB si esercitano non solo in relazione alla presentazione di un'offerta di acquisto o di scambio, ma anche circa il rispetto delle disposizioni del Capo II del Titolo II della Parte IV del TUF;

f) con riferimento alla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 103 del TUF, introdotta dall'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, il quale prevede la diffusione, da parte del consiglio di amministrazione della società offerente, di un comunicato contenente dati utili per la valutazione dell'offerta, valuti il Governo l'opportunità di prevedere

che, per le società organizzate secondo il modello dualistico, il comunicato sia approvato dal consiglio di gestione o dal consiglio di sorveglianza, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti che prevedono il sistema dualistico, prevedendo eventualmente la possibilità di approvazione congiunta da parte di entrambi tali organi; più in generale, valuti il Governo l'opportunità di verificare la coerenza delle disposizioni proposte rispetto alle società organizzate secondo il modello dualistico;

g) con riferimento alla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 104 del TUF, introdotta dall'articolo 2, comma 4, lettera b), dello schema di decreto, il quale sancisce la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti in violazione del divieto di porre in essere misure difensive volte a contrastare un'offerta, in mancanza di un'autorizzazione preventiva in tal senso dell'Assemblea, valuti il Governo l'opportunità di estendere tale responsabilità anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, al fine di meglio armonizzare tale previsione con la struttura organizzativa delle società che adottano il sistema dualistico;

h) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 104-*bis* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 5, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede la corresponsione, da parte dell'offerente di un equo indennizzo per i danni patrimoniali subiti dai titolari dei diritti sui quali abbia inciso l'applicazione delle disposizioni in materia di neutralizzazione recate dal medesimo articolo 104-*bis*, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente l'ambito di applicazione della disposizione, ad esempio specificando se essa sia esclusa in caso di esercizio del diritto al recesso da patti sindacali previsto dall'articolo 123, comma 3, del TUF, nonché dettando talune regole procedurali e sostanziali circa le modalità di riconoscimento e determinazione dell'indennizzo stesso;

i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 104-*ter* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), dello schema di decreto, il quale prevede la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-*bis* del TUF nel caso in cui l'offerta pubblica di acquisto o scambio sia promossa da soggetto al quale non si applicano tali disposizioni, né disposizioni equivalenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare specificamente l'ipotesi di parziale equivalenza tra le disposizioni italiane e quelle cui è sottoposto il soggetto offerente; sempre con riferimento alla medesima disposizione, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare maggiormente i criteri con i quali la CONSOB valuta l'equivalenza delle predette disposizioni, stabilendo inoltre che l'istanza di parte in materia deve essere presentata entro un termine prefissato;

l) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 104-*ter* del TUF, il quale prevede che «qualsiasi misura adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto dal comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria», valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione;

m) con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 106 del TUF, introdotta dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, il quale

prevede l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria per chiunque detenga, «a seguito di acquisti», una partecipazione superiore al trenta per cento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la disposizione si riferisca anche agli acquisti a titolo gratuito, specificando, in tal caso, le modalità di determinazione del prezzo con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito;

n) con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 110 del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 6, lettera c), dello schema di decreto, il quale prevede che, in caso di violazione degli obblighi in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria sanciti dalla Sezione II del Capo II del Titolo II della Parte IV del TUF, la CONSOB possa imporre la promozione dell'offerta, al prezzo da essa stabilito, valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio la disposizione, stabilendo i criteri cui la CONSOB deve rifarsi nella decisione di imporre l'offerta, nonché di coordinare tale previsione con le disposizioni in materia di sanzioni penali ed amministrative per la violazione degli obblighi di alienazione delle azioni, e di divieto di esercizio del diritto di voto, recate dagli articoli 173 e 192 del TUF;

o) con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 192 del TUF, introdotta dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di incrementare, fino al corrispettivo dovuto dall'offerente, la misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 in caso di violazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica, nonché di reintrodurre la disposizione del comma 3 attualmente vigente, il quale stabilisce la sanzione amministrativa nei confronti degli amministratori che violino l'obbligo, sancito dall'articolo 104, comma 1, del TUF, di astenersi da operazioni difensive in mancanza di autorizzazione dell'Assemblea, estendendone inoltre l'applicazione anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza;

p) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, il quale modifica il comma 384, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), eliminando la previsione secondo la quale il venir meno delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto - legge n. 332 del 1994 è subordinato all'approvazione comunitaria delle disposizioni in materia di misure difensive adottate da società partecipate pubbliche, previste dai commi da 381 a 383 del citato articolo 1 della legge n. 311, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con l'ambito della delega, in particolare se essa possa ritenersi connessa in qualche modo con il recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 2004/25/CE;

q) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio la disciplina transitoria, tenendo conto dei tempi necessari per l'emanazione della disciplina secondaria di attuazione delle modifiche recate dallo schema di decreto, prevedendo a tal fine, in particolare, che le nuove norme in materia di offerta pubblica totalitaria, di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), relative alla possibilità, per la CONSOB, di stabilire un prezzo di offerta più alto o

più basso di quello fissato in via generale dal comma 2 del medesimo articolo, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle medesime;

r) sempre per quanto riguarda le problematiche di diritto transitorio, con riferimento al comma 5 dell'articolo 108 del TUF, sostituito dall'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto, il quale stabilisce, nel caso di obbligo di acquisto dei titoli residuali, a seguito di offerta pubblica totalitaria, il diritto del possessore dei titoli di esigere che una parte del corrispettivo sia versato in contanti, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione in materia da parte della CONSOB, il predetto corrispettivo sia versato in contanti in misura integrale.

La Commissione osserva che la scelta di non rendere applicabile la regola della neutralizzazione alle società cooperative quotate appare in linea con la specialità delle regole di voto di tali organismi e rispondente alle peculiarità di tali istituti giuridici e tuttavia, per le società cooperative quotate operanti nel settore del credito e segnatamente per le banche popolari costituisce l'occasione per riflettere sulla opportunità che le banche popolari quotate siano messe in condizioni, attraverso autonome modifiche statutarie, di poter rendersi maggiormente contendibili.

Si invita infine il Governo a verificare, anche con l'ausilio delle autorità di regolamentazione e vigilanza, che le disposizioni in tema di controllo delle società quotate, in particolare per quanto riguarda la struttura della catena di controllo, siano rispondenti alla finalità complessiva dell'ordinamento finanziario volto a rendere contendibili e aperte al mercato le società quotate.

In tale prospettiva, inoltre, appare opportuno sollecitare l'adozione da parte della CONSOB della disciplina regolamentare delle operazioni per parti correlate.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

131^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Rutelli e il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito audiovisivo e del segnale audio per le comunicazioni del ministro Rutelli all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per le comunicazioni del Ministro.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro per i beni e le attività culturali sull'attività del Dicastero con particolare riferimento alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia**

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Rutelli per la sensibilità dimostrata in ordine alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, sul quale è peraltro in discussione in Assemblea – ricorda – una specifica disposizione contenuta nel disegno di legge n. 1819, di conversione del decreto-legge n. 159.

Il ministro RUTELLI ritiene che le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia rappresentino un importante appuntamento con la storia, rispetto al quale già l'ex Presidente della Repubblica Ciampi aveva invitato a dedicare particolare attenzione, dato il forte contenuto identitario.

Occorre infatti porre in rilievo l'attualità del processo storico e rafforzare la percezione tra le giovani generazioni, tenendo conto del mutato assetto costituzionale in cui le Regioni rivestono un ruolo particolare. Enfatizza indi la stretta connessione tra l'unità nazionale e le trasformazioni istituzionali in atto, rammentando che in occasione del 50° anniversario le iniziative furono soprattutto imperniate su Roma, nella prospettiva di attribuirle l'immagine di capitale europea. Dopo aver ripercorso le opere realizzate nel 1911, tra cui ad esempio il monumento a Vittorio Emanuele II, il Palazzo di giustizia, il Palazzo delle esposizioni e la Galleria nazionale di arte moderna, si sofferma altresì sugli eventi legati al 100° anniversario, in occasione del quale si scelse di valorizzare Torino. Quest'ultima, oltre a rappresentare la prima capitale del Regno, era peraltro – in quella fase storica – il simbolo della modernizzazione del Paese.

Dà indi conto della composizione del Comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e presieduto dal Ministro medesimo, del quale fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture, degli affari regionali e dei rapporti con il Parlamento. In questa sede, sono stati individuati i cardini degli interventi celebrativi, i quali dedicheranno la dovuta attenzione alle tre capitali d'Italia (Torino, Firenze e Roma), secondo un approccio che mira ad evitare la distribuzione a pioggia delle risorse valorizzando invece iniziative incentrate sugli ambiti culturale, scientifico e ambientale.

Pone in luce inoltre la stretta collaborazione tra lo Stato e gli enti locali che si estrinseca nel cofinanziamento degli interventi, nell'ottica di promuovere solo iniziative concretamente realizzabili entro l'inizio del 2011. Secondo tali obiettivi, prosegue il Ministro, saranno attuati interventi in ogni Regione, alcune delle quali – come ad esempio il Piemonte – hanno già in cantiere numerosi progetti.

Il Comitato interministeriale ha condotto fino ad ora una istruttoria delle iniziative presentate, di cui otto sono destinatarie di risorse già dal 2007. Cita quindi il progetto di costruire il nuovo Palazzo del cinema e dei congressi a Venezia, la costruzione del nuovo Auditorium a Firenze, l'ampliamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, l'attuazione di un programma ambientale a Torino, la valorizzazione degli itinerari culturali e turistici della costiera ligure, l'istituzione della Città della scienza e tecnologia a Roma, la realizzazione di un Auditorium inteso quale struttura congressuale di accoglienza in Molise, nonché l'ampliamento del Museo archeologico di Reggio Calabria. Evidenzia altresì altre iniziative previste a Milano con riferimento al Centro internazionale di fotografia, a Taranto, con la creazione del Museo del mare e a Caserta, in ordine a progetti con vocazione ambientale, sottolineando nuovamente l'importante ruolo degli enti locali.

Fa presente altresì che sono in corso di definizione altre iniziative di natura culturale tra le quali cita la valorizzazione dell'identità nazionale attraverso il cinema, coordinata dal professor Aldo Schiavone, nonché il progetto «Cara Italia» che vede la collaborazione degli studenti universitari. È in cantiere inoltre un'idea finalizzata a coinvolgere i giovani euro-

pei in occasione del 150° anniversario, nella prospettiva di ampliare la conoscenza dell'Italia anche in Europa.

Quanto alle risorse, nel sottolineare la caratterizzazione pluriregionale dei programmi, ritiene che gli stanziamenti potrebbero ammontare a circa 1 miliardo di euro, di cui i primi 150 milioni, stanziati con il decreto-legge n. 159, sono destinati a finanziare gli otto interventi summenzionati. Ribadisce quindi che i fondi complessivamente disponibili saranno il frutto di una sinergia virtuosa tra lo Stato e gli enti territoriali.

Dopo aver rammentato che in occasione del 50° anniversario fu realizzata una mostra delle Regioni con forte connotazione etnica ed antropologica, avanza l'ipotesi di raccogliere l'eredità culturale della tradizione popolare, elaborandola in una versione più matura anche in coincidenza dei 150 anni dell'Unità.

Nel sottolineare la scelta di puntare su opere concretamente realizzabili senza dispersione delle risorse, rimarca che sarà finanziato un solo intervento per ogni Regione, ad eccezione del Piemonte – per il particolare ruolo rivestito nel processo unitario – e dell'Emilia-Romagna, segnalando rispetto a quest'ultima le iniziative connesse al Museo del tricolore di Reggio Emilia.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'ampia e dettagliata illustrazione delle iniziative, di cui condivide l'impostazione di fondo volta a privilegiare le «infrastrutture culturali» intese quali beni durevoli.

Seguono indi quesiti posti dai senatori.

La senatrice SOLIANI (*Ulivo*), nel giudicare assai stimolante la relazione del Ministro, manifesta apprezzamento per i tentativi di leggere la storia della Nazione a tutto tondo, valorizzando l'autobiografia dell'identità. Ritiene quindi che le celebrazioni debbano accentuare anche le novità degli ultimi cinquant'anni, in una lettura complessiva dei processi storici.

Dopo aver chiesto maggiori informazioni circa gli eventuali incrementi finanziari previsti per ciascun anno fino al 2011, formula un giudizio estremamente positivo sulla presenza concertata dei territori, i quali rappresentano un tratto significativo legato alle radici della Repubblica. Nel condividere l'approccio mirato su cultura, scienza e ambiente, reputa tuttavia altrettanto opportuno enfatizzare la dimensione sociale, che si configura quale conquista degli ultimi anni, marcandone l'evoluzione istituzionale e culturale.

Tiene inoltre a valorizzare il cammino europeo dell'Italia e manifesta piena adesione al progetto di coinvolgere le giovani generazioni sia italiane che europee. Ritiene altresì rilevante inserire tra le iniziative anche la partecipazione degli immigrati, il cui inserimento nella società italiana rappresenta un'ulteriore innovazione recente, nonché il coinvolgimento delle donne ad esempio con riferimento al settore musicale.

Dopo aver auspicato che le iniziative connesse al nuovo Palazzo del cinema e dei congressi di Venezia non provochino disagio alla popola-

zione, manifesta soddisfazione per il ruolo attribuito al comparto cinematografico, evidenziando altresì la necessità di comprendere nella programmazione anche la televisione.

Il senatore AMATO (*FI*), nell'apprezzare il disegno complessivo connesso alle celebrazioni, dichiara tuttavia che avrebbe auspicato una maggiore caratterizzazione sul tema risorgimentale e unitario, in grado di attribuire una particolare coerenza simbolica agli eventi, che altrimenti rappresentano un mero programma di infrastrutture.

In merito alle iniziative per Firenze, fa presente che esiste già un Auditorium, quello del Maggio musicale, pienamente funzionante, non ravvisando quindi la necessità di costruirne un altro. Sottolinea invece l'opportunità di un intervento sulla Biblioteca nazionale, divenuta tale proprio a seguito dell'unità d'Italia.

Nel ricordare che le iniziative per il 50° e il 100° anniversario dell'unificazione avevano una forte connessione con l'ideale risorgimentale, paventa il rischio che i progetti finanziati generino dispersione di risorse. Lamenta altresì l'assenza nell'articolo 36 del decreto-legge n. 159 del 2007, di un riferimento specifico alle capitali d'Italia, a cui invece il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007 faceva espresso richiamo.

Nel ribadire l'inopportunità della creazione di un nuovo Auditorium a Firenze, esprime rammarico per i limitati interventi destinati a tale città, tanto più che per altre realtà sono state stanziare risorse rilevanti.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*), pur dichiarando di non apprezzare particolarmente gli eventi celebrativi, esprime particolare condivisione per le iniziative connesse al 150° anniversario dell'Unità, ritenendole utili per avviare progetti non effimeri e non banali.

Associandosi alle considerazioni della senatrice Soliani circa l'opportunità di rendere attuale il tema dell'unificazione, si rammarica della scarsa attenzione dedicata al Mezzogiorno, come dimostra la collocazione delle principali iniziative nel Centro-Nord, auspicando che tale lacuna venga colmata. Ciò è tanto più necessario, prosegue la senatrice, in quanto permangono questioni non risolte nei rapporti tra Nord e Sud, rispetto ai quali troppo spesso il dibattito sfocia nell'antiretorica.

Enfatizza altresì l'esigenza di arginare una recente corrente culturale finalizzata a delegittimare il processo risorgimentale, rimarcando l'importanza dell'identità nazionale connessa alla memoria storica.

Sottolinea poi la rilevanza del tema della laicità, soffermandosi in seguito sul ruolo peculiare svolto dalla musica e dal melodramma italiano nella cultura del Paese.

Prendendo spunto dalle considerazioni del senatore Amato circa le biblioteche, pone l'accento sulla recente costituzione del polo bibliotecario interparlamentare, nel quale la biblioteca del Senato assume una connotazione specialistica in merito alla storia e all'evoluzione italiana ed auspica un coinvolgimento dell'ente in questione.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) giudica il 150° anniversario dell'unificazione un appuntamento importante da celebrare in modo adeguato, nella prospettiva di illuminare l'identità vera del Paese coinvolgendo in particolare i giovani.

Si tratta infatti, a suo avviso, di riaffermare una storia condivisa ponendo l'accento anche sulla nascita della Repubblica, tanto più che bisogna porre un freno alla pressione antiunitaria.

Tiene tuttavia a esprimere dispiacere per l'assenza del Ministro della pubblica istruzione all'interno del comitato interministeriale, atteso che occorre una riflessione educativa sui fondamenti della storia nazionale, come peraltro accadde in occasione del 100° anniversario.

Coglie poi l'occasione per manifestare perplessità circa l'eccessiva correlazione tra le iniziative culturali e quelle infrastrutturali contenuta nell'articolo 36 del decreto-legge n. 159, reputando opportuno che le infrastrutture siano finanziate con altri capitoli di bilancio. Auspica pertanto che tali preoccupazioni possano essere fugate.

Concorda con il senatore Amato circa la peculiarità della Biblioteca nazionale di Firenze, alla quale è stata concessa autonomia speciale nella recente riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ma che necessita di ulteriori interventi.

Avviandosi alla conclusione si sofferma sugli stanziamenti previsti, sollecitando un utilizzo anche di quelle risorse che – paradossalmente – non sono state ancora spese.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) si rallegra che il 150° anniversario dell'unificazione rappresenti un'occasione per realizzare iniziative evitando finanziamenti a pioggia e coinvolgendo pienamente gli enti territoriali. Pur non entrando nel merito delle opere selezionate, invita a non dimenticare gli aspetti culturali necessariamente correlati ai singoli interventi, dato che la storia italiana ha radici risalenti nel tempo. Ritiene quindi che l'evento in esame debba costituire un'opportunità per far conoscere il patrimonio culturale dell'Italia anche attraverso il mondo della scuola e dei *media*.

Dopo aver sottolineato i tratti salienti della storia del Paese auspica che il 2011 possa rappresentare un momento significativo per superare le divisioni che ancora persistono tra i territori.

Il senatore MARCONI (*UDC*) si augura che le celebrazioni rivestano il carattere più sostanziale possibile, onde trasmettere il giusto messaggio alle nuove generazioni. In tal senso, ritiene che la realizzazione di alcune opere significative sia importante, tanto più che nel dopoguerra l'attenzione infrastrutturale si è concentrata prevalentemente sugli stadi. Reputa altresì che una particolare attenzione dovrebbe essere garantita alle città-simbolo dell'unità d'Italia, senza rifugiarsi da una contenuta dose di retorica.

Si augura inoltre che le celebrazioni siano l'occasione per rispondere ad un'esigenza di verità storica sulle tappe fondamentali che hanno condotto all'unità, attraverso una guerra certamente non di popolo ma di oc-

cupazione. In quest'ottica, reputa opportuno celebrare non solo l'anno in cui fu proclamata l'unificazione, ma anche le tappe successive. Ad esempio, rammenta che se l'Unità fu raggiunta a dispetto dello Stato pontificio, successivamente furono intraprese numerose azioni contro i cattolici italiani che pure erano gli unici a tenere unito lo Stato riconoscendosi sul piano sostanziale e non solo formale nella religione cattolica; di rilievo risultano altresì l'affermazione del suffragio universale, sia pure solo maschile e, indi, la scelta repubblicana.

Sollecita quindi l'inserimento, nel programma delle celebrazioni, di gesti simbolici a rappresentazione delle verità storiche, che hanno comportato il sacrificio di tanti concittadini. Né va a suo giudizio trascurata l'unità di classe, oltre a quella territoriale, raggiunta attraverso innovative politiche sociali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro RUTELLI, il quale esprime anzitutto soddisfazione per il proficuo confronto che ha rappresentato, a suo avviso, un'ottima opportunità di raccordo fra istituzioni.

Conviene poi con la senatrice Soliani che le celebrazioni debbano costituire un'autobiografia nazionale e dare adeguato spazio alla storia degli ultimi cinquant'anni d'Italia. Ritiene del resto che la dimensione regionalistica del programma vada letta proprio in questo senso. Conferma altresì che l'architettura delle celebrazioni non è ancora definitiva, ma verrà integrata e modificata nei prossimi mesi, contestualmente al reperimento di nuove risorse. In questo senso, sarà anche tenuto nel massimo conto il confronto con il Parlamento. Occorre tuttavia definire fin d'ora gli interventi infrastrutturali, onde avere la certezza di concluderli in tempo. Al riguardo, chiarisce infatti che nessuna opera fra quelle previste dovrà restare incompiuta.

Prosegue concordando ancora con la senatrice Soliani sulla proposta di coinvolgere gli immigrati nella percezione degli aspetti fondativi dell'unità italiana, nonché di valorizzare il ruolo delle donne, senz'altro accresciuto rispetto alle celebrazioni relative al cinquantenario e al centenario.

Assicura poi che gli interventi previsti a Venezia per il Palazzo del Cinema miglioreranno le infrastrutture al servizio della cittadinanza e saranno realizzati con il pieno consenso di tutte le autorità coinvolte.

Quanto al rilievo critico della senatrice Pellegatta sull'assenza del Ministro per la pubblica istruzione dal Comitato interministeriale, rileva che si è optato per una composizione assai snella, atteso che le molteplici competenze coinvolte avrebbero altrimenti richiesto la partecipazione di quasi tutto il Consiglio dei ministri. Assicura comunque che tutti i Ministri interessati saranno di volta in volta doverosamente invitati a rendere il loro prezioso contributo.

Passando al suggerimento di assicurare un congruo rilievo a manifestazioni di carattere musicale e in particolare al melodramma, avanzato fra gli altri dalla senatrice Gagliardi, comunica che il sottosegretario Montecchi è incaricata di curare una rassegna di opere inedite sia musicali che

teatrali che lascino il segno della creatività proprio in occasione delle celebrazioni.

Si sofferma indi sulle competenze del servizio pubblico radiotelevisivo, richiamate fra l'altro dal senatore Asciutti, confermandone il ruolo decisivo.

Conviene poi con il senatore Amato sull'esigenza di una sottolineatura solenne dei temi risorgimentali e unitari, fra cui la celebrazione dei plebisciti e la spedizione dei Mille. Con particolare riferimento al nuovo Auditorium di Firenze, rimarca che si tratta di una richiesta avanzata dal territorio, indi condivisa dal Ministero. L'Esecutivo ha infatti scelto di procedere sulla base dei progetti proposti dalle sedi locali, previa evidentemente un'attenta valutazione di merito. La valorizzazione della Biblioteca nazionale, a sua volta indubbiamente importante, ha del resto trovato compimento in occasione della riorganizzazione del Ministero. Quanto al finanziamento, conferma l'erogazione di 30 milioni di euro, che risulta superiore a quanto accordato alle altre regioni, con l'eccezione del Piemonte per i motivi ricordati nell'esposizione introduttiva.

Non reputa invece che le celebrazioni dovessero essere incentrate esclusivamente sulla convegnoistica, sottolineandone il carattere eccessivamente effimero.

Assicura poi alla senatrice Gagliardi che tutte le regioni italiane saranno coinvolte nel programma, ivi comprese ovviamente quelle del Mezzogiorno, che potranno fra l'altro fruire anche dei fondi strutturali. Gli otto interventi citati nell'esposizione introduttiva, che comprendono quelli in Molise e Calabria, rappresentano infatti solo una prima *tranche* dell'impegno complessivo.

Conviene altresì sulla proposta di coinvolgere negli eventi la biblioteca del Senato.

Nega del resto che alcuna delle iniziative previste possa essere intesa come impropria o dispersiva. Anche l'ampliamento dell'aeroporto umbro deve infatti essere valutato nell'ottica di rendere accessibili località di rilevante interesse turistico come Perugia e Assisi, tanto più alla luce della peculiare configurazione fisica di quella regione.

Quanto poi alla sottolineatura critica della senatrice Pellegatta in ordine alla limitata capacità di spesa del Ministero, che determina la formazione di consistenti residui, rammenta che l'articolo 49 del disegno di legge finanziaria attualmente in discussione si propone proprio l'obiettivo di un riutilizzo più razionale delle risorse giacenti.

Si associa indi all'auspicio di un incremento dei fondi disponibili e condivide le affermazioni del senatore Marconi sul senso della ricostruzione storica.

Con riguardo al carattere infrastrutturale di alcuni interventi, precisa poi che esso corrisponde alla nuova sensibilità, finalmente diffusasi nella società contemporanea, per cui le infrastrutture culturali non disperdono le risorse anche se non assicurano un utile immediato, in quanto rappresentano motori di sviluppo.

Rammenta infine che l'articolo 36 del decreto-legge n. 159, attualmente in discussione presso l'Assemblea del Senato, prevede fra l'altro un comitato di garanti pluralista nell'orientamento culturale e politico.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – rammenta la PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva della relatrice Pellegatta.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (*Ulivo*), la quale manifesta qualche perplessità sull'atto in titolo, che sembrerebbe determinare un incremento degli uffici rispetto all'assetto precedente, nonostante lo «spacchettamento». Pur prendendo atto che si tratta di un atto dovuto, rileva poi criticamente che il capo di gabinetto può essere nominato fra un ampio ventaglio di soggetti, non tutti necessariamente in possesso di adeguate competenze sull'amministrazione dello Stato.

Sollecita altresì un'analisi comparativa rispetto al passato in ordine al numero complessivo degli uffici e dei collaboratori esterni, con riferimento ai quali ritiene indispensabile imporre quanto meno la trasparenza dei *curricula*.

Esprime infine una valutazione complessivamente favorevole sull'atto in titolo, paventando tuttavia il rischio che esso veda prevalere l'interesse politico rispetto a quello istituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 178)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – rammenta la PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva del relatore Ranieri e ha avuto inizio la discussione generale.

Interviene nel dibattito il senatore MARCONI (*UDC*), il quale sottolinea l'estrema complessità del Ministero, che ha certamente un numero di dipendenti superiore a molte grandi aziende.

Ritiene poi difficile che lo scorporo dall'Università possa essere avvenuto senza ulteriori costi, se non altro in termini di impegno ed energie. Apprezza quindi la sincerità del relatore Ranieri che ha confermato il suo giudizio critico sull'intera operazione.

Auspica altresì che la riorganizzazione del Ministero sia l'occasione per sancire definitivamente il servizio pubblico dell'istruzione, articolato in scuole statali e non statali, ferma restando evidentemente la funzione pubblica dell'educazione.

Quanto alla struttura amministrativa, si associa alle critiche avanzate dal senatore Asciutti, che ha già denunciato l'incoerenza del Governo nel prevedere il segretario generale come struttura di coordinamento in un Ministero piccolo come quello per i beni e le attività culturali e non in uno di grandi dimensioni come la Pubblica istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

118^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è svolta l'audizione informale sull'atto comunitario n. 22, relativo alla proposta di riforma dell'OCM vino, del direttore generale di Federvini, dott. Ottavio Cagiano de Azevedo, che ha partecipato anche in rappresentanza dell'Accademia italiana della vite e del vino, in qualità di accademico. Informa, altresì, che sono stati auditi, in relazione al medesimo atto comunitario, anche i rappresentanti della Coldiretti, della Confagricoltura e della CIA.

La Commissione prende atto.

Il presidente CUSUMANO, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

95^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul prelievo tributario e contributivo sui redditi di lavoro**

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di mercoledì 17 ottobre si è svolta una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi politici, della 6^a e della 11^a Commissione permanente, al fine di valutare la possibilità di adottare iniziative comuni su temi che investono la competenza di entrambe le Commissioni.

In particolare, gli Uffici di Presidenza – riallacciandosi ad una richiesta già avanzata dal senatore Sacconi nell'ambito dell'ufficio di presidenza della 11^a Commissione, di ascoltare informalmente le organizzazioni sindacali confederali sulle iniziative che intendevano intraprendere sul tema della tassazione del lavoro – hanno convenuto sulla opportunità di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare le due Commissioni, ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del Regolamento, a svolgere congiuntamente una indagine conoscitiva sul prelievo fiscale e contributivo sui redditi di lavoro.

È facilmente intuibile l'opportunità di uno svolgimento congiunto di tale procedura informativa, il cui oggetto coinvolge in pari misura le competenze delle due Commissioni. Inoltre, l'argomento proposto è particolarmente attuale: esso è affrontato nel Protocollo su previdenza lavoro e competitività sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 23 luglio 2007, è oggetto di specifiche iniziative annunciate recentemente dalle organizzazioni sindacali confederali, nonché del disegno di legge n. 1627, d'iniziativa del senatore Sacconi e di altri senatori, recante norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario, premi e incentivi, liberalità e con-

tratti aziendali, attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro, in sede referente.

Nel programma dell'indagine, che dovrebbe svolgersi in tempi quanto più possibile ristretti, dovrebbero essere previste le audizioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'Agenzia delle entrate, dell'Anagrafe tributaria, del CNEL, dell'ISAE, dei Ministri del lavoro e dell'economia, nonché di esperti ed istituti di ricerca specializzati, degli ordini professionali e delle relative associazioni.

Senza discussione, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che presenterà, unitamente al Presidente della 6^a Commissione permanente, alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS)» (n. 181)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice alla Commissione ALFONZI (*RC-SE*), la quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha istituito, in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due nuovi Dicasteri, ossia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale, trasferendo a tali due strutture le funzioni spettanti precedentemente al predetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2007, n. 125, avente ad oggetto la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, all'articolo 9 ha rinviato a successivo provvedimento la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nonché di Italia lavoro s.p.a. e dell'Istituto di medicina sociale, sui quali precedentemente all'istituzione dei due sopra citati Dicasteri – Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della solidarietà sociale – esercitava la propria vigilanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora soppresso.

La relatrice fa quindi presente che nella fase preliminare all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, la Commissione lavoro, previdenza sociale, in data 7 marzo 2007, aveva adottato un parere sul relativo schema, nel quale si raccomandava al Governo di adottare il provvedimento richiamato dal predetto decreto entro e non oltre 60 giorni, nella prospettiva di consentire una tempestiva definizione dei rapporti tra il Ministero del lavoro e l'Isfol, nonché tra il Ministero della solidarietà sociale e l'Istituto di medicina sociale.

Passando ad esaminare l'articolato, la relatrice dà quindi conto del contenuto dell'articolo 1, nel quale si stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciti la vigilanza esclusiva sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e su Italia lavoro S.p.A; con l'articolo 2 è invece demandata al Ministero della solidarietà sociale la vigilanza esclusiva sull'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS), ferme restando le attuali fonti di finanziamento dell'Istituto.

Al comma 2 dell'articolo 2 si rinvia a successivo decreto del Ministro della solidarietà sociale l'approvazione dello statuto dell'Istituto degli affari sociali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente: «Recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto» (n. 169)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 giugno 2007, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che nel pomeriggio, prima dell'inizio della seduta, presso l'Ufficio di Presidenza si è svolta l'audizione della Confindustria sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervenire nella discussione, dà quindi la parola al relatore.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione (*v. allegato*).

Il senatore TOFANI (*AN*) annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, si passa alla votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazione sullo schema di decreto legislativo n. 169, nel testo predisposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI GOVERNO N. 169**

La 11^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) benché la disciplina in esame non si applichi fino al 23 marzo 2009 agli autotrasportatori autonomi, si invita a valutare se sia opportuno recepire anche la definizione di orario di lavoro per tale categoria di lavoratori – definizione di cui all'articolo 3, primo paragrafo, lettera *a*), numero 2), della direttiva 2002/15/CE –.

Si rileva, inoltre, riguardo alla data suddetta, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, che l'esclusione temporanea dovrebbe essere posta fino al 22 marzo 2009 (anziché fino al giorno successivo), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/15/CE;

b) in merito alla definizione di «settimana», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), dello schema, occorre valutare se sia opportuno chiarire (in conformità al considerando n. 13 del regolamento (CE) 561/2006) che tale nozione non impedisce ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualsiasi giorno della settimana;

c) nell'articolo 4, comma 2, dello schema – che consente alla contrattazione collettiva di definire (in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l'organizzazione del lavoro, nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) una durata massima e media dell'orario di lavoro diversa da quella indicata in via generale dal comma 1 dello stesso articolo 4 –, occorrerebbe prevedere un limite temporale massimo per la deroga, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/15/CE;

d) in merito all'articolo 8 dello schema, si invita a valutare se le norme sugli obblighi di registrazione di cui all'articolo 9, primo paragrafo, lettera *b*), della direttiva 2002/15/CE possano essere recepite senza l'istituzione di un nuovo registro, ma facendo rinvio alla disciplina sui libri di matricola e sui libri di paga, disciplina peraltro menzionata nello stesso articolo 8 (al comma 3). In tal caso, occorrerebbe comunque prevedere in forma esplicita il diritto di copia in favore del lavoratore, di cui all'ultimo periodo della suddetta lettera *b*) dell'articolo 9, primo paragrafo, della direttiva 2002/15/CE;

e) riguardo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 9, comma 2, dello schema, si rileva che la misura minima della stessa dovrebbe essere elevata da 100 a 103 euro, in conformità alla disciplina di delega, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 18 aprile 2005, n. 62;

f) in merito alla norma transitoria di cui all'articolo 10, comma 3, dello schema, occorrerebbe chiarire se, decorso inutilmente il termine dei dodici mesi ivi previsto, gli accordi già stipulati siano ancora applicabili, in misura totale o parziale.

La Commissione raccomanda infine al Governo di valutare attentamente, in sede attuativa, l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento in titolo, chiarendo, in particolare, se le disposizioni in esso contenute si riferiscano alle sole imprese di autotrasporto ovvero alle attività di autotrasporto comunque esercitate.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» (n. 173)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 giugno 2007, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2007.

Il PRESIDENTE, svolgendo funzione di relatore in sostituzione della senatrice Bassoli, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che sull'atto in titolo era stata svolta la relazione ed era stato avviato il dibattito. Dà indi conto delle osservazioni rese dalla Commissione Affari costituzionali (favorevoli) e dalla Commissione giustizia (favorevoli con rilievi).

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) esprime perplessità in ordine ai rilievi espressi dalla Commissione giustizia in merito all'articolo 27 dello schema di decreto in titolo.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente relatore MARINO (*Ulivo*) dichiara conclusa tale fase procedurale e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario PATTA giudica positivamente la proposta di parere, preannunciando che il Governo terrà in debita considerazione le osservazioni in esso recate.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi sullo schema di parere testè illustrato, hanno la parola i senatori TOMASINI (FI), GRAMAZIO (AN) e MONACELLI (UDC), che esprimono particolare soddisfazione per i contenuti recati all'osservazione di cui alla lettera g), nonché i senatori BAIIO (Ulivo), IOVENE (SDSE), il quale sottolinea come da tempo si attende l'emanazione di un provvedimento volto ad accrescere la sicurezza con riferimento alla raccolta ed al controllo del sangue umano, e BOSONE (Aut), il quale giudica positivamente la disciplina in esame, auspicando che la stessa sia idonea ad assicurare anche la necessaria semplificazione delle procedure.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema del parere favorevole con osservazioni presentato dal Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 173

La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si rileva che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE rinvia all'allegato I per l'individuazione delle informazioni che il servizio trasfusionale deve fornire alle autorità competenti per conseguire la designazione, l'autorizzazione, l'accreditamento o la licenza. L'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo prevede, al riguardo, che il servizio trasfusionale fornisca alla regione o provincia autonoma le informazioni da essa richieste in attuazione della disciplina vigente. Occorre valutare, in merito, se sia necessario recepire analiticamente l'allegato I suddetto della direttiva 2002/98/CE;

b) in merito all'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto legislativo, si valuti se sia necessario specificare, come fanno la disciplina comunitaria (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/98/CE) e la normativa interna finora vigente (articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191), che le ispezioni possono interessare anche le strutture incaricate (dal titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento) di effettuare procedimenti di valutazione e controllo;

c) riguardo all'articolo 6, comma 4, dello schema, si rileva che l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2002/98/CE prevede che il servizio trasfusionale comunichi alle autorità competenti, oltre ai nominativi delle persone responsabili e dei delegati, informazioni in merito alle funzioni specifiche di tali soggetti;

d) in merito alle norme sanzionatorie di cui all'articolo 24 dello schema, si osserva che occorre coordinare i commi 1 e 2 del medesimo con l'articolo 22 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al fine di evitare che fattispecie identiche o analoghe vengano sanzionate da disposizioni diverse. Si rileva altresì che tale coordinamento deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, i quali richiedono, tra l'altro, l'adozione di «sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività»;

e) si segnala che sia il comma 3 sia il comma 5 dell'articolo 24 dovrebbero richiamare i commi 1 e 6 – anziché i commi 1 e 5 – del precedente articolo 6, al fine di far riferimento ai compiti, rispettivamente, del responsabile del servizio trasfusionale e del responsabile dell'unità di raccolta. Occorre, quindi, correggere tali richiami interni, considerata anche la natura sanzionatoria delle norme di cui allo stesso articolo 24;

f) si rileva che l'articolo 29 dello schema – a differenza degli altri articoli – non reca una rubrica;

g) ai fini della definizione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, si invita il Governo a considerare le disposizioni di cui all'articolo 26 dello schema di decreto legislativo stesso riguardante la produzione di medicinali derivati dal sangue e dal plasma in quanto stabiliscono principi regolatori specifici.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 ottobre 2007

117^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) esprime una valutazione positiva sulle considerazioni svolte dal relatore ed osserva che sulla base di tali considerazioni, ed accogliendo alcune indicazioni integrative, sarà senz'altro possibile formulare un parere favorevole sul provvedimento articolato in una serie di osservazioni e condizioni.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) fa presente che le indicazioni contenute, nella relazione svolta dal senatore Ronchi, opportunamente integrate in qualche passaggio, consentiranno alla Commissione di esprimere un parere favorevole corredato da osservazioni e condizioni adeguatamente formulate.

Il senatore BELLINI (*SDSE*) esprime un giudizio positivo sulla relazione svolta dal senatore Ronchi, ricca di puntuali osservazioni che, opportunamente precisate ed integrate in qualche aspetto, permetteranno alla Commissione di esprimere un parere favorevole con osservazioni e condizioni capaci di indirizzare il Governo.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) osserva che la relazione svolta dal senatore Ronchi ha permesso di focalizzare gli aspetti salienti della disciplina recata dallo schema di decreto in esame e di individuare i principali contenuti argomentativi da inserire nel parere di competenza della Commissione.

Si chiude la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,28.

118^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la mancanza del prescritto numero legale, il presidente SODANO, apprezate le circostanze toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

119^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle 20,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore, senatore RONCHI (*Ulivo*), intervenendo in sede di replica, dichiara che è sua intenzione redigere un parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, volto a recepire buona parte dei rilievi e dei suggerimenti che sono emersi durante la discussione. Coglie l'occasione, inoltre, per esprimere il proprio apprezzamento per lo spirito costruttivo delle proposte avanzate dai senatori dell'opposizione, alcune delle quali sono state recepite, come ad esempio il coinvolgimento del Ministero dei beni culturali nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica o alcune disposizioni per l'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico. Inoltre, sempre con riferimento a segnalazioni avanzate dai senatori della minoranza, ritiene che nell'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possa inserirsi una disposizione punitiva nel caso di omesso versamento al CONAI del contributo ambientale, mentre appare opportuno che, per dare modo a tutti gli operatori di conoscere le modifiche introdotte, si possa raccomandare di posticipare l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in titolo. Non ha peraltro ritenuto di accogliere né le osservazioni espresse dai Gruppi di opposizione in merito alle presunte illegittimità che si sarebbero verificate nella procedura di assegnazione, né le obiezioni

verso l'operato dell'Esecutivo che avrebbe scelto di effettuare una revisione totale della parte seconda del cosiddetto codice ambientale.

Il sottosegretario DETTORI esprime il proprio compiacimento per il serio lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, lavoro che sarà senz'altro prezioso per superare le contraddizioni e le difficoltà applicative riguardanti molte disposizioni del cosiddetto codice ambientale.

Il presidente SODANO, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione e dato atto ai senatori dell'opposizione di aver assunto un atteggiamento collaborativo, avverte che si passerà alle votazioni di voto su mandato al relatore a redigere un parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Il senatore DEL PENNINO (*DCA-PRI-MPA*), pur manifestando apprezzamento per la sensibilità che il relatore ha dimostrato nei confronti di alcuni rilievi evidenziati dall'opposizione, non può che ribadire il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame anche perché i dubbi di legittimità dello stesso non sono stati completamente fugati. Per tale ragione, dichiara che non parteciperà al voto.

Il senatore MUGNAI (*AN*), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, ritiene che non siano stati superati i dubbi di legittimità che hanno accompagnato lo schema di decreto legislativo in titolo fin dalla procedura di assegnazione, dubbi che, peraltro, sembrano avvalorati anche dalle osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali. Alla luce di tali considerazioni, dichiara che i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale non parteciperanno al voto.

Il presidente SODANO rileva incidentalmente che le osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali non mettono in discussione la legittimità della procedura seguita nella presentazione alle Camere di tale atto del Governo.

I senatori FERRANTE (*Ulivo*) e BELLINI (*SDSE*), a nome delle rispettive parti politiche, annunciano il proprio voto favorevole e, ringraziano il relatore, che ha saputo compiere un serio lavoro di approfondimento, sintetizzando in tal modo la riflessione che la Commissione ha svolto nei mesi precedenti sulle complesse tematiche del provvedimento in titolo.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, auspica che quanto è stato fatto dalla Commissione in questi mesi possa rivelarsi utile anche in futuro, quando verranno esaminati successivi schemi di decreti legislativi correttivi del cosiddetto codice ambientale.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) annuncia il proprio voto favorevole, rilevando che il relatore ha avuto l'indubbio merito di evitare che vi fosse un atteggiamento volto in via pregiudiziale a superare la riforma della legislazione ambientale introdotta nella passata legislatura.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con condizioni e raccomandazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SODANO avverte che nella seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 14,30, verranno esaminati gli Atti del Governo nn. 145 e 159.

La seduta termina alle ore 21,15.

**COMMISSIONE SPECIALE
per la tutela e la promozione
dei diritti umani**

Mercoledì 24 ottobre 2007

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente provvisorio
ANDREOTTI*

La seduta inizia alle ore 14.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Il presidente ANDREOTTI preliminarmente chiama i senatori ROSSA (*Ulivo*) e ZANETTIN (*FI*) a svolgere la funzione di Segretari provvisori.

I senatori Segretari effettuano la chiama per l'elezione del Presidente e successivamente procedono allo spoglio delle schede. Risultano quattordici voti al senatore Pianetta, undici voti al senatore Martone e una scheda bianca su venticinque votanti.

Il presidente ANDREOTTI rileva che risulta una scheda in più rispetto al numero dei votanti.

Rifatto il conteggio delle schede e ribadito il risultato, dopo gli interventi dei senatori GIULIANO (*FI*), che suggerisce di procedere alla prova di resistenza del risultato rispetto alla scheda eccedente, e FERRANTE (*Ulivo*), secondo il quale gli imminenti impegni in altre Commissioni rendono problematica la prosecuzione dei lavori, il presidente ANDREOTTI avverte che informerà immediatamente il Presidente del Senato di quanto accaduto, rimettendosi alla sua valutazione.

Dichiara, quindi, conclusi i lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 14.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, C. 2705 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per le Autonomie*), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, finalizzata alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate; essa riflette l'esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, nonché di assicurare il rispetto del diritto di utilizzare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e in quella pubblica. Segnala che la Carta enuncia principi che impegnano le Parti contraenti in riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati. Inoltre, la Carta enumera una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione, nel campo dei *media* e più in generale nelle attività culturali. Sottolinea che i Paesi

che ratificheranno la Carta dovranno all'atto della ratifica indicare esattamente a quali lingue intendono riferire le suddette misure. È previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta. Richiama il contenuto del Preambolo, che inquadra il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali; riferisce inoltre sulle previsioni recate dalla Carta. Illustra quindi l'articolo 3 del disegno di legge, che recepisce il combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, cioè la previsione dell'impegno delle Parti ad applicare almeno 35 paragrafi della Parte III della Carta a ciascuna delle lingue indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche». L'articolo 4 del disegno di legge, rileva, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a*) della Carta, prevede che nel contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure per la diffusione di programmi nelle lingue regionali e minoritarie. In conclusione, evidenzia la circostanza che l'ambito di applicazione della Carta si estende anche alle lingue sprovviste di territorio, minoritarie ma prive di un riferimento ad una particolare area geografica, e quindi oltre i termini definiti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ravvisa l'opportunità che anche le lingue sprovviste di un vincolo con un dato territorio, disancorate da una specifica realtà geografica di riferimento, quali le lingue rom e sinti, possano essere contemplate dalla previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. Condivide pertanto le considerazioni espresse dal relatore.

Il deputato Alberto FILIPPI (*LNP*), nel richiamare la ferma coerenza delle posizioni assunte dal suo gruppo in occasione del dibattito svoltosi nel corso dell'iter di approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, manifesta forti riserve nei confronti dell'osservazione apposta al parere dal relatore, pur condividendone il contenuto in premessa, e ciò in ragione della scarsa inclinazione all'integrazione sociale mostrata dagli appartenenti alle popolazioni rom e sinti, che peraltro destano sovente non lievi preoccupazioni sul piano della sicurezza delle città e dell'ordine pubblico.

Il senatore Claudio MOLINARI (*Per le Autonomie*), *relatore*, fa notare che con l'osservazione apposta al parere si intende sottoporre all'attenzione della commissione di merito la discrasia esistente tra il contenuto

della Carta, che si riferisce anche lingue sprovviste di uno specifico riferimento geografico, e la previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che non contempla invece tale tipologia di lingue minoritarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale, nuovo testo C. 1825 Governo

(Parere alle Commissioni VII e IX della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Fabio Giambone, riferisce che il testo in esame reca disposizioni volte a disciplinare la fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale delineando un sistema che contrasti la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e consolidi la tutela del pluralismo e della concorrenza, in adesione ai principi della equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, della progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, dei limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti e della promozione dei servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo *standard* tecnologico. Si sofferma in particolare sulle previsioni contemplate dall'articolo 6 del testo, aventi ad oggetto le misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, ritenuta risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, secondo le quali nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse rese disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo. Rileva che le forme di pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale. Esprime talune riserve sul comma 5 dell'articolo 6 del testo, che abroga il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, precludendo alle Regioni la facoltà di modificare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, e che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 41, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Osserva che le

disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili alla materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato. Evidenzia peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento, che assumono rilievo le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*) della Costituzione), attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ravvisa l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del testo, al fine di consentire alle Regioni, nella propria autonomia finanziaria, di poter variare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica, C. 1968 Zanotti (Parere alla XII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, senatrice Fiorenza BASSOLI, riferisce che il testo in esame è finalizzato ad affermare il riconoscimento della sordocecità quale disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004. Il testo, rileva, reca norme aventi ad oggetto l'accertamento della patologia effettuato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, l'applicazione dei benefici economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile, nonché le misure di sostegno specifico necessarie alla integrazione sociale dei soggetti affetti da sordocecità. Osserva che il contenuto della proposta di legge afferisce, principalmente, alla materia della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa concorrente. Evidenzia che il provvedimento, nel fissare la definizione della sordocecità, si connette all'ambito di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Sottolinea che le norme relative ai benefici previdenziali ed alle agevolazioni per l'inseri-

mento nel lavoro sono riconducibili, rispettivamente, alle materie della «previdenza sociale», riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e della «tutela del lavoro», oggetto di legislazione concorrente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006, C. 3169 Governo, approvato dal Senato

Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007, C. 3170 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera)

(*Esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente e relatore*, riferisce che il disegno di legge C. 3169 concerne l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. Si tratta di un adempimento prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, attraverso il quale il Parlamento acquisisce conoscenza dei dati reali concernenti la gestione finanziaria dello Stato e su tali basi svolge una funzione di controllo politico della conformità dell'azione di governo alla decisione di bilancio. All'approvazione del consuntivo consegue anche un effetto giuridico di irrevocabilità dei risultati della gestione e un effetto di sanatoria per le eccedenze di impegni e pagamenti. Osserva che l'articolo 1 del disegno di legge dispone l'approvazione del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli successivi. Gli articoli da 2 a 5 riportano i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. In particolare, l'articolo 2 espone i risultati delle entrate e l'articolo 3 indica i risultati delle spese. L'articolo 4 reca il risultato della gestione di competenza, pari ad un avanzo di 31.456 milioni di euro, derivante dalla differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, mentre l'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2006, un disavanzo di 318.673 milioni di euro, derivante dall'avanzo della gestione di competenza relativo all'esercizio 2006, sommato al disavanzo del conto del Tesoro al 31 dicembre 2005. L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato previsto dall'articolo 9 della legge n. 468/1978, contenente l'elenco dei decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati effettuati, nel corso dell'esercizio 2006, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste». L'allegato indica al-

trèsì, per ciascun decreto di prelievo, le spese per le quali sono state utilizzate le somme prelevate, specificando l'amministrazione e l'unità previsionale di base destinataria del prelievo. L'articolo 7 prevede la sanatoria per le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Le eccedenze sono indicate per unità previsionale di base di riferimento e corrispondono a quelle rilevate dalla Corte dei conti nella decisione sul rendiconto generale dello Stato. L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2006, del patrimonio dello Stato. Gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome, indicando per ciascuna il totale delle entrate e il totale delle spese. Il disegno di legge C. 3170, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007, dispone, all'articolo 1, l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2007, indicate nelle annesse tabelle che si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Segnala che l'articolo 2 si riferisce allo stato di previsione del Ministero dell'interno e l'articolo 3 dispone l'approvazione degli allegati 1 e 2 del disegno di legge, nei quali sono contenute le modifiche all'elenco delle unità previsionali di base e all'elenco delle funzioni-obiettivo individuate nel bilancio di previsione per il 2007. Sottolinea che la relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2007 evidenzia, sulla base delle previsioni assestate poste a confronto con le previsioni iniziali, un miglioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi del bilancio. Osserva che in sede di esame presso il Senato sono stati approvati due emendamenti del Governo che complessivamente hanno comportato una revisione al rialzo delle previsioni in conto competenza relative alle entrate e una riduzione delle previsioni relative alle spese. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, poiché il bilancio consuntivo del 2006 e l'assestamento del bilancio di previsione 2007 evidenziano ancora una fase di transizione per la finanza regionale e locale in attesa dell'attuazione piena del federalismo fiscale, propone che su entrambi gli atti la Commissione esprima parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere favorevole del relatore con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 e al disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(C. 2705 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2705 Governo, di ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;

considerato che gli obiettivi perseguiti dalla Carta europea, che attingono alla protezione e valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, quale esigenza di mantenere e sviluppare le tradizioni ed il patrimonio culturale dell'Europa, sono attuati impegnando le Parti contraenti ad attivare misure tese ad una ampia diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita privata e pubblica, nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione, nel campo dei *media* e più in generale nelle attività culturali, nonché attraverso la promozione di contatti internazionali qualora talune delle lingue regionali o minoritarie siano in uso anche in altri Stati in forma identica o affine;

rilevato che tra le previsioni tese alla realizzazione delle finalità della Carta europea assumono particolare rilievo quelle recate dall'articolo 10, concernente le autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie, per le quali nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, ovvero l'assicurazione che i fruitori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale; rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano a creare stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, ovvero ad attivarsi affinché programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della menzionata Carta europea, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; rilevato altresì che la specifica materia dei beni cul-

turali è attribuita, quanto al profilo della «tutela», alla competenza esclusiva dello Stato, quanto invece al profilo della «valorizzazione», alla competenza concorrente tra Stato e regioni, come anche la «promozione e organizzazione di attività culturali»; e preso atto che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali tra Stato e regioni»;

evidenziata l'esigenza che in sede di applicazione della Carta europea si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni della Carta medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la circostanza che l'ambito di applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie si estende anche alle lingue sprovviste di territorio (minoritarie, ma prive di un riferimento ad una particolare area geografica) e quindi oltre i termini fissati dall'articolo 3 del disegno di legge in oggetto.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale

(Nuovo testo C. 1825 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1825 Governo, in corso di esame presso le Commissioni VII e IX della Camera, recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale;

considerato che il testo reca disposizioni volte ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e tese a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, in adesione ai principi della più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, della progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, dei limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti, della promozione dei servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo *standard* tecnologico;

evidenziato quanto disposto dall'articolo 3 del testo, secondo cui all'emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva (comma 16), e, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è altresì riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre, quota stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale;

rilevate le previsioni recate dall'articolo 6 del testo, relativo alle misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, considerata una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, per le quali, ferma restando a regime la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse rese disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3; rilevato altresì che le forme di pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto

o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale;

evidenziato che il comma 5 dell'articolo 6 del testo abroga il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, precludendo alle Regioni la facoltà di modificare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, e che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 41, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici;

considerato che le disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili alla materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato a cui è affidata la sola legislazione di principio; evidenziato peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento espressa all'articolo 1, volta ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico ed a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, che assumono rilievo le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*) della Costituzione), attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del testo in esame, al fine di consentire alle Regioni, nella propria autonomia finanziaria, di poter variare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
(C. 1968 Zanotti)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1968 Zanotti, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica;

considerato che il testo in esame, volto ad affermare il riconoscimento della sordocecità quale disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004, reca norme aventi ad oggetto l'accertamento della patologia effettuato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; l'applicazione dei benefici economici, previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla legislazione vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile, nonché le misure di sostegno specifico necessarie alla integrazione sociale dei soggetti affetti da sordocecità;

evidenziato che, date le finalità ed il contenuto delle suddette disposizioni, la proposta di legge sembra attenere, principalmente, alla materia della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie riservate alla potestà legislativa concorrente; evidenziato altresì che il provvedimento, nel fissare la definizione della sordocecità, e regolamentando prestazioni e servizi che devono essere assicurati a tutti i soggetti affetti da tale forma di disabilità, si connette all'ambito di cui alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in relazione alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;

considerato che le norme relative ai benefici previdenziali ed alle agevolazioni per l'inserimento nel lavoro sembrano riconducibili, rispettivamente, alle materie della «previdenza sociale», riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera *o*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e della «tutela del lavoro», oggetto di legislazione concorrente;

tenuto conto dei profili di competenza concorrente Stato - Regioni in relazione agli articoli 3 e 5 del testo, riguardanti, rispettivamente, la semplificazione delle procedure relative agli accertamenti sanitari e la promozione dei progetti individuali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per l'integrazione sociale dei sordo-ciechi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006

(C. 3169 Governo, approvato dal Senato)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007

(C. 3170 Governo, approvato dal Senato)

PARERI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge n. 3169 Governo, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006,

*esprime***PARERE FAVOREVOLE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato altresì il disegno di legge n. 3170 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007,

*esprime***PARERE FAVOREVOLE**

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che è attualmente riunito il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale, e che conseguentemente la seduta della Commissione dovrà essere sospesa fino al termine della «chiama» dei senatori che al momento è in corso.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 14,25.

Seguito dell'esame di risoluzioni relative al Consiglio d'amministrazione della RAI
(Seguito dell'esame e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 25 settembre scorso è iniziato l'esame di risoluzioni relative al Consiglio di amministrazione della RAI, proseguito nelle sedute del 16, del 17 e del 23 ottobre 2007.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri sono stati individuati i tre testi sui quali la Commissione dovrà oggi esprimersi. Si tratta della nuova formulazione della risoluzione inerente all'argomento in titolo presentata

ieri dal collega Beltrandi; della proposta di risoluzione presentata il 21 settembre scorso dai colleghi De Laurentiis ed altri; e della proposta di risoluzione presentata il 16 ottobre scorso dai colleghi Morri ed altri. Dopo la conclusione della seduta di ieri il senatore Bordon ed il deputato Lion hanno ritirato le rispettive proposte di risoluzione in precedenza presentate.

Nella medesima seduta di ieri si è altresì convenuto che ulteriori proposte di modifica avrebbero potuto essere presentate entro il termine delle ore 12 di oggi. Nel termine sono pervenute tre proposte di modifica, tutte di iniziativa del deputato Lainati: due di esse sono riferite al testo del deputato Beltrandi, e la terza è riferita al testo del deputato De Laurentiis (*vedi allegato n. 1*).

Sempre nella seduta di ieri, si è convenuto che i tre testi saranno esaminati e posti in votazione nell'ordine in cui li ha ora elencati. La Commissione inizierà pertanto dall'esame della proposta di risoluzione risultante dalla riformulazione del collega Beltrandi.

Il senatore Francesco STORACE (*Misto-LD*) si riserva di chiedere la votazione per parti separate della proposta di risoluzione in esame, anche in relazione ad alcuni profili di carattere formale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta emendativa n. 1.1, riferita alla risoluzione di iniziativa Beltrandi.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) illustra la propria proposta emendativa n. 1.2.

Il deputato Renzo LUSETTI (*Ulivo*), parlando a nome del proprio Gruppo, chiede la verifica del numero legale nella votazione che sta per avere luogo.

Previa verifica del numero legale da parte dei Segretari, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta emendativa n. 1.2, riferita alla risoluzione di iniziativa Beltrandi.

Il senatore Francesco STORACE (*Misto-LD*), anche in riferimento alla sua precedente richiesta, fa presente che l'approvazione della proposta emendativa n. 1.1 comporta logicamente la soppressione della lettera e) della premessa della risoluzione, la quale si riferisce alla disposizione ora soppressa.

(La Commissione conviene)

La Commissione approva quindi, a maggioranza, la proposta di risoluzione di iniziativa Beltrandi, come modificata nel corso dell'esame (*vedi allegato n. 2*).

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, nessuno insistendo per la votazione delle restanti proposte di risoluzione, esse devono considerarsi assorbite dalla risoluzione testé approvata, e dichiara concluso l'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 14,35.

ALLEGATO 1

**PROPOSTE DI MODIFICA AL TESTO RIFORMULATO DELLA
RISOLUZIONE BELTRANDI**

Sopprimere il capoverso «auspicando inoltre che, nel caso in cui ciò non avvenisse in tempi immediati, sia il Governo a farsi carico, nell'ambito delle sue prerogative, della problematica, adottando i relativi provvedimenti di urgenza all'uopo necessari;».

1.1 Lainati

All'ultimo paragrafo della parte dispositiva, sostituire le parole: «che i membri del Consiglio di Amministrazione della RAI – o quanto meno il suo Presidente – rassegnino» *con le parole:* «che il presidente del consiglio d'amministrazione della Rai rassegni».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo, sopprimere le parole «di un nuovo Consiglio di Amministrazione».

1.2 Lainati

**PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO DELLA RISOLUZIONE
DE LAURENTIIS ED ALTRI**

Inserire al punto 2), dopo le parole: «ed in particolare il Presidente della RAI a rassegnare le proprie dimissioni» *le seguenti parole:* «dal Consiglio e dalla Presidenza».

2.1 Lainati

ALLEGATO 2

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
COME MODIFICATO NEL CORSO DELL'ESAME**

La Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

a) la RAI è un'azienda fondamentale per consentire la crescita del servizio pubblico radio televisivo e garantirne la qualità. Da essa dipende gran parte del pluralismo del sistema dell'informazione e della comunicazione che trova fondamento nell'articolo 21 della Costituzione. La RAI è inoltre la principale industria culturale del Paese. Essa vive oggi una condizione di crescente precarietà che determina, tra l'altro, il progressivo deterioramento delle sue capacità di dare risposte adeguate e tempestive alle nuove domande del pubblico e all'esigenza di innovare i contenuti e le tecnologie del mezzo televisivo;

b) le entrate generate dalla pubblicità e dalla produzione di contenuti sono stazionarie, mentre il mercato ha ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti di quelli degli anni novanta. La RAI sta perdendo consistenti fette di mercato a vantaggio della concorrenza; ed è a rischio quindi, in una più generale competizione di mercato, la stessa sua sostenibilità;

c) occorre dunque un cambiamento strategico ed organizzativo profondo, che intervenga sulla cultura aziendale, attraverso un progetto di grande portata, di durata non effimera e che consenta alla RAI di perseguire nuovi e ambiziosi obiettivi, riproponendosi come soggetto propulsivo dell'intero panorama della comunicazione, con un ruolo centrale rispetto all'industria culturale del paese e rispetto allo sviluppo industriale dell'audiovisivo;

d) sembra improbabile che questo possa definitivamente avvenire con l'attuale sistema di *governance* di cui è stato vittima più che carnefice l'attuale Consiglio di amministrazione, come più volte denunciato dallo stesso Presidente Claudio Petruccioli e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Tommaso Padoa Schioppa. Del resto l'evidenza della paralisi che si è determinata in RAI negli ultimi mesi, anche a seguito della rottura dell'accordo consociativo dei partiti, determina inevitabilmente la necessità di un cambiamento radicale di percorso.

Considerato altresì:

e) la revoca del professor Angelo Maria Petroni dalla carica di amministratore della RAI Radiotelevisione Italiana SpA, esercitata dal Mini-

stro dell'Economia e delle Finanze lunedì 10 settembre 2007 nella qualità di maggiore azionista della società, revoca preannunciata dal Ministro stesso alla Commissione nel corso dell'audizione del 16 maggio 2007 e dal Presidente del Consiglio dei ministri con nota dell'11 maggio precedente;

f) la disposizione contenuta nell'articolo 49, commi 8 e 10, del Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005; contestualmente all'esame dei problemi posti dall'attuale applicabilità di tale disposizione, condotto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera del Regolamento della Commissione, in svariate riunioni ed in particolare in quelle del 29 maggio, 7 giugno e 1° agosto 2007; udito al riguardo il Presidente della Commissione;

g) i contenuti dell'audizione del Presidente e del Consiglio d'amministrazione della RAI svoltasi il 15 maggio 2007, e di quella del Ministro dell'Economia e delle Finanze svoltasi il 16 maggio successivo;

h) i contenuti dell'audizione del Presidente della RAI svoltasi il 4 settembre 2007, e considerata l'audizione in data 13 settembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nella relazione del Ministro del 13 settembre si leggono considerazioni sulla crisi dell'attuale *governance* RAI, sia con riferimento alle modalità attuali di elezione-nomina, sia con riferimento espresso a comportamenti di più membri del CDA, e alla non funzionalità del CDA nella sua collegialità;

i) vista inoltre la legge 14 aprile 1975, n. 103;

l) considerato che questo CDA. è in piena continuità con quello precedente;

auspicando che nei due rami del Parlamento si aprano corsie preferenziali che consentano l'approvazione di una nuova disciplina del sistema di *governance* della concessionaria del servizio pubblico, che in analogia con quanto avviene in altri Paesi (ad esempio la Gran Bretagna) sia sganciata effettivamente da nomine parlamentari e partitiche;

esprime con forza l'auspicio che il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Rai rassegni le proprie dimissioni onde consentire, nel più breve tempo possibile, la elezione-nomina di un nuovo Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 24 ottobre 2007

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,30.

*XI COMITATO DI LAVORO
REGIME DEGLI ATTI*

Il Comitato si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

*XIII COMITATO DI LAVORO
MAFIE, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE, VITTIME*

Il Comitato si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 24 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14,20.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI, CAFORIO, CAPRILI, MANTOVANO e POSSA e i deputati D'ALIA, FIANO, MARONI e PAPINI.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 ottobre 2007

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 24 ottobre 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 15.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione: audizione di Giovanna Zaldini del Centro interculturale delle donne «Alma Mater» di Torino
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione di Giovanna Zaldini del Centro interculturale delle donne «Alma Mater» di Torino.

Giovanna ZALDINI del Centro interculturale delle donne «Alma Mater» di Torino, illustra un'ampia e dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, deputati Mauro BETTA (*ULIVO*), Mercedes FRIAS (*RC-SE*) e Sandro GOZI, *presidente*.

Giovanna ZALDINI del Centro interculturale delle donne «Alma Mater» di Torino, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia Giovanna Zaldini del Centro interculturale delle donne «Alma Mater» di Torino e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 24 ottobre 2007

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Gianfranco D'Agostino, il professor Carlo Signorelli e la signora Maria Cosola.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM): audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), professor Alessandro Finazzi Agrò

Riprende l'inchiesta in titolo, sospesa nella seduta del 27 giugno 2007.

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del professor Finazzi Agrò.

Il professor FINAZZI AGRÒ si sofferma sul meccanismo degli accreditamenti per la formazione permanente dei medici, mettendo in evidenza che la partecipazione a convegni e congressi non sempre si traduce

in un reale aggiornamento professionale. Pertanto, ritiene auspicabile la revisione della normativa e dei criteri di accreditamento, anche per rendere la formazione professionale più concreta.

Il senatore BODINI chiede chiarimenti sul ruolo dei *provider* e sui costi dei corsi di aggiornamento.

Il presidente TOMASSINI ritiene utile comprendere i collegamenti tra il sistema della formazione continua con i modelli di docenza e con i criteri di abilitazione ed invita il soggetto audito a svolgere considerazioni anche sulla legislazione europea in tema di aggiornamento professionale.

Il senatore TADDEI, dopo aver rilevato che sarebbe opportuno prevedere al più presto un'audizione del Ministro della salute anche allo scopo di verificare se nel disegno di legge finanziaria vi sarà lo spazio per intervenire sulle tematiche dell'indagine conoscitiva in titolo, chiede ragguagli sul ruolo del mondo universitario nel settore dei crediti formativi, anche con riferimento alle risorse economiche.

Il senatore CAFORIO chiede maggiori elementi informativi sulla destinazione e l'impiego delle risorse relative al sistema ECM.

Il senatore CURSI, nell'associarsi alla richiesta avanzata dal senatore Taddei, esprime preoccupazione per l'interventismo delle Regioni che mette a rischio l'uniformità di trattamento in questa materia.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver preso atto della richiesta di audizione del Ministro della salute, rileva che non appare opportuno collegare tale audizione all'*iter* del disegno di legge finanziaria.

Il professor FINAZZI AGRÒ, rispondendo ai quesiti posti dai senatori, osserva che la prevalenza dei *provider* privati nel sistema ECM può aver generato fenomeni speculativi. Svolge quindi alcune considerazioni sul ruolo delle Regioni e delle Università nell'ambito della formazione professionale del medico.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il soggetto audito, dichiara chiusa l'audizione e coglie l'occasione per avvertire che con molta probabilità la Commissione non terrà seduta la prossima settimana, anche se potrebbe essere organizzato uno dei sopralluoghi programmati.

La seduta termina alle ore 9,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 24 ottobre 2007

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il senatore SAPORITO (AN) richiama le fasi procedurali e le questioni inerenti l'esame degli schemi di decreti correttivi del codice ambientale, già ripercorse dal relatore nella seduta di ieri. A tale riguardo ricorda che alcuni, e fra questi il Governo, ritengono che il mancato rispetto del termine di trasmissione degli schemi dei decreti non comporti alcuna reale decadenza della delega, ma esclusivamente la necessità di riproporre lo schema di decreto, rinnovando il procedimento. Altri ritengono che si verifichi una decadenza della delega, ma limitatamente alle materie oggetto dello schema di decreto legislativo il cui *iter* procedimentale si è interrotto a causa del mancato rispetto del termine di legge. Altri, infine, ritengono che si sia verificata una decadenza definitiva dal potere di esercitare la delega legislativa.

Non condividendo né la prima né la seconda soluzione, ritiene che non sia possibile considerare il Governo titolare di una delega a contenuto frazionabile: poiché la delega originaria è stata conferita per l'adozione di uno o

più decreti legislativi, è ai decreti e non alle materie disciplinate che bisogna far riferimento; e non v'è dubbio che nell'esercizio della delega «principale» sia stato emanato un solo decreto legislativo. L'opzione per un esercizio parziale della delega, con la distinzione tra le varie materie, avrebbe potuto essere fatta in sede di attuazione della delega «principale», con l'emanazione, come pure consentito, di più decreti legislativi. Il Governo non si è avvalso di questa possibilità, preferendo disciplinare tutte le materie interessate in un unico decreto legislativo (n. 152 del 2006). A suo giudizio, quindi, anche la delega ad apportare disposizioni correttive deve essere considerata unica, in quanto riguarda un solo decreto legislativo, a nulla rilevando che la stessa possa materialmente concretizzarsi in più atti; atti che debbono intendersi tutti quale espressione dello stesso, unico ed inscindibile potere delegato. Conseguentemente la decadenza prevista dall'articolo 1, comma 5, ultimo periodo della legge di delega colpisce il potere di esercitare il potere correttivo nel suo complesso. In conclusione, esprime forti dubbi di costituzionalità in merito all'Atto di Governo in titolo.

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*), richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri, ritiene che il legislatore delegante possa legittimamente prevedere una condizione procedurale per l'esercizio della delega, fissando termini interni al procedimento di emanazione degli atti delegati; valuta, invece, di più dubbia costituzionalità la norma che fa conseguire al mancato rispetto dei termini medesimi la decadenza del Governo dal potere legislativo delegato. Nel ribadire quindi che le perplessità suscitate dal provvedimento in esame possono ricondursi prevalentemente alle disposizioni di delega, conclude proponendo di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo, rilevando, tuttavia, un sostanziale dubbio di conformità alla Costituzione, con particolare riferimento al rispetto del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 308 del 2004, a norma del quale «Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa». Peraltro, il legislatore delegante non può espropriare il Governo del potere che è proprio del Governo medesimo, e che si perde solo per l'inosservanza del termine prescritto ex articolo 76 della Costituzione. Pertanto, il legislatore delegante può condizionare, orientare e limitare il potere legislativo delegato anche attraverso l'individuazione di modalità e procedure per l'esercizio della delega, purché le condizioni, i limiti e le modalità stesse non si pongano in contrasto con i principi espressi dall'articolo 76 della Costituzione. Una lettura *secundum Constitutionem* della norma recata dall'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, deve dunque condurre a ritenere che al mancato rispetto dei termini ivi indicati possa conseguire l'illegittimità degli atti adottati, ma non la decadenza dal potere legislativo delegato.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 24 ottobre 2007

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto» (n. 169): osservazioni non ostative;

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» (n. 173): osservazioni favorevoli con rilievi.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 24 ottobre 2007

10^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto» (n. 162): osservazioni non ostative.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato

- della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
 - Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
 - SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
 - CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
 - CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
 - TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
 - CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
 - CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige (1573).

- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
- TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
- BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
 - SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 180).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008 (Tab. 1).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (Tab. 2).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 (n. 183).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione di rappresentanti dell'Associazione per le medicine non convenzionali in odontoiatria e della Società italiana di omeopatia e medicina integrata.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi» (n. 145).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'edilizia a canone speciale per l'anno 2007 (n. 159).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 14

Seguito dell'esame di risoluzioni relative al Consiglio d'Amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 25 ottobre 2007, ore 14

- Audizione del presidente delle società FIBE e FIBE Campania, dottor Bruno Ferrante.
-

